

COMMISSARIO DELEGATO
EMERGENZA SISMA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

DISCIPLINARE TECNICO
PER
LOCAZIONE
DI

PREFABBRICATI MODULARI SCOLASTICI

COMPENSIVI DELLE RELATIVE OPERE DI URBANIZZAZIONE DEL PIAZZALE, DELLE
PRESTAZIONI NECESSARIE AL PIENO UTILIZZO DEGLI STESSI, DEL SUCCESSIVO
SMONTAGGIO ED EVENTUALE RIPRISTINO DELL'AREA

I N D I C E

CAPO I - NORME GENERALI.....	4
Articolo 01	Oggetto del servizio 4
Articolo 02	Norme che regolano la fornitura e le lavorazioni..... 5
Articolo 03	Condizioni che regolano la progettazione, le lavorazioni, la locazione, la manutenzione, lo smontaggio, il conferimento a discarica 6
Articolo 04	Qualità e provenienza dei materiali 6
Articolo 05	Valutazione delle offerte 6
Articolo 06	Elaborati da allegare all'offerta tecnica 9
Articolo 07	Consegna area, tempo utile per la progettazione 9
Articolo 08	Programma delle lavorazioni 10
Articolo 09	Elaborati progettazione 11
Articolo 10	Termine per l'ultimazione delle lavorazioni..... 11
Articolo 11	Inizio e termine locazione – tempi per smontaggio ed eventuale ripristino 11
Articolo 12	Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa 12
Articolo 13	Penali 15
Articolo 14	Sospensione e proroga dei termini contrattuali..... 16
Articolo 15	Valutazione canone di locazione 16
Articolo 16	Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'affidamento 16
Articolo 17	Pagamenti 16
Articolo 18	Certificati, Collaudo Statico, Verifica di conformità 17
Articolo 19	Subappalto 18
Articolo 20	Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni..... 18
Articolo 21	Responsabilità dell'Impresa 19
Articolo 22	Lavoro notturno e festivo 19
Articolo 23	Privative e brevetti..... 19
Articolo 24	Verifica delle lavorazioni e verifica della conformità in corso d'opera 19
Articolo 25	Assicurazioni 20
Articolo 26	Garanzie..... 20
Articolo 27	Presa in consegna 21
Articolo 28	Smontaggio P.M.S., demolizione opere di urbanizzazione dei piazzali e basamenti..... 21
Articolo 29	Divieto di cessione del contratto 21
CAPO II - DISCIPLINARE TECNICO.....	22
Articolo 30	Indicazioni preliminari 22
Articolo 31	Accettazione dei materiali 22
Articolo 32	Accettazione degli impianti 23
Articolo 33	Scavi..... 23
Articolo 34	Calcestruzzo 24
Articolo 35	Acciaio per armatura..... 25
Articolo 36	Strutture portanti in elevazione..... 25
Articolo 37	Requisiti costruttivi e di progetto..... 27
37.01	<i>Pavimento e sottofondo</i> 27
37.02	<i>Suddivisione interna</i> 27
37.03	<i>Serramenti interni/esterni</i> 27
37.04	<i>Pareti</i> 28
37.05	<i>Copertura</i> 28
37.06	<i>Scale</i> 28
37.07	<i>Opere da lattoniere</i> 28
37.08	<i>Requisiti particolari per gli impianti tecnologici</i> 28
37.09	<i>Impianto elettrico</i> 29

37.10	<i>Illuminazione di emergenza</i>	30
37.11	<i>Impianto TV</i>	31
37.12	<i>Condizionamento</i>	31
37.13	<i>Impianto idrico-sanitario</i>	31
37.14	<i>Apparecchi sanitari</i>	31
37.15	<i>Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)</i>	31
37.16	<i>Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua</i>	31
37.17	<i>Impianto di scarico acque usate</i>	32
37.18	<i>Requisiti di contenimento energetico</i>	33
Articolo 38	<i>Adeguamento alla normativa antincendio</i>	33
Articolo 39	<i>Aree di pertinenza</i>	34
39.01	<i>Ricognizione</i>	35
39.02	<i>Viabilità nei cantieri</i>	35
39.03	<i>Scavo a sezione obbligata</i>	35
39.04	<i>Deposito di materiali in prossimità degli scavi</i>	36
39.05	<i>Pulizia e bonifica dell'area</i>	36
39.06	<i>Scavo di sbancamento</i>	36
39.07	<i>Sistemazione dell'area di pertinenza del P.M.S.</i>	36
39.08	<i>Basamento dei P.M.S. ad un piano</i>	37
39.09	<i>Basamento P.M.S. a due piani</i>	37
39.10	<i>Sistemazione dell'area di posa dei P.M.S. su area già pavimentata</i>	37
39.11	<i>Pozzetti per la raccolta delle acque di pioggia, griglie e condotte di scarico</i>	37
39.12	<i>Fognature</i>	38
39.13	<i>Reti impiantistiche a servizio del P.M.S. (ENEL, TELECOM, acqua, ecc.)</i>	38
39.14	<i>Recinzione e cancello di accesso</i>	39

CAPO I - NORME GENERALI

Articolo 01 Oggetto del servizio

1. Il presente Disciplinare tecnico hanno per oggetto la locazione di Prefabbricati Modulari Scolastici (di seguito indicati per brevità P.M.S.) composti da elementi assemblati secondo le esigenze espresse all'Allegato 1., comprensivi della progettazione, della realizzazione del basamento, delle opere di urbanizzazione primaria dei piazzali dell'area di pertinenza, del trasporto, della manutenzione ordinaria e straordinaria, dello smontaggio, e dell'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria. I P.M.S. sono ubicati nei Comuni dell'Emilia-Romagna colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, al fine di realizzare nidi, scuole d'infanzia, scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare secondo le necessità relative ai plessi scolastici, istituti comprensivi, scuole secondarie di secondo grado o istituti omnicomprensivi.

2. Le superfici e le caratteristiche distributive dei locali risultanti dall'assemblaggio dei moduli, nonché le superfici dell'area di pertinenza, devono essere progettate anche in deroga al D.M. 18 dicembre 1975 recante "Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica", ed in deroga alla "Direttiva sui requisiti strutturali ed organizzativi dei servizi educativi per la prima infanzia e relative norme procedurali, in attuazione dell'art. 1, comma. 3 e 3 bis della L.R. 1/2000, come modificata dalla L.R. n. 8/2004" della Regione Emilia-Romagna.

3. L'affidamento è suddiviso nei lotti funzionali rappresentati nell'Allegato 1, in cui sono evidenziate le localizzazioni, le tipologie, le denominazioni, le esigenze per singolo lotto, l'importo a base della locazione ed il tempo utile per la consegna del P.M.S. e per l'ultimazione delle lavorazioni relative allo smontaggio e all'eventuale ripristino dell'area.

4. I P.M.S. devono inoltre essere realizzati nel rispetto delle norme vigenti ove non derogate, riguardanti l'eliminazione delle barriere architettoniche, le normative antincendio vigenti per la destinazione d'uso, l'igiene, la sicurezza e l'ambiente, la normativa sismica, la normativa riguardante la realizzazione di impianti tecnologici, le normative sull'igiene e la preparazione dei prodotti alimentari e la distribuzione dei pasti nel caso di presenza di cucine e annessi, locali di sporzionamento pasti e refettorio, incluse tutte le norme derivate o a queste collegate e tutte le successive modificazioni e integrazioni. Ogni aula dovrà disporre di una adeguata superficie finestrata ed apribile atta ad assicurare l'illuminazione e l'aerazione naturale, secondo i rapporti minimi previsti dalle vigenti normative in materia e dovrà essere proposto un idoneo impianto di trattamento dell'aria finalizzato al riscaldamento/raffrescamento dei locali.

5. Il progetto dovrà sfruttare le potenzialità della tecnologia costruttiva offerta, che deve rispondere essenzialmente a caratteristiche di funzionalità, rapidità e semplicità di montaggio; i P.M.S. devono essere forniti completi di tutti gli accessori e dotazioni necessarie per gli allacciamenti idraulici ed elettrici e prevedere ogni sistema di sicurezza.

6. L'ampiezza dell'area di pertinenza di ogni P.M.S. è individuata nell'Allegato 2.

7. Oltre alle opere di urbanizzazione dei piazzali dell'area di pertinenza, sono altresì compresi gli allacci alle reti di urbanizzazione nei punti di recapito siti sul perimetro dell'area (distribuzione idrica, fognaria, elettrica, telefonica), il carico, il trasporto del materiale di risulta ed eventualmente demolizione delle opere di urbanizzazione, di qualsiasi classificazione esso sia, a discariche autorizzate nel rispetto della normativa vigente e le eventuali autorizzazioni che dovessero rendersi necessarie, nonché ogni altra lavorazione necessaria per dare il P.M.S. e l'area di pertinenza, nel suo insieme

perfettamente funzionante. Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili della ditta, tutte le spese occorrenti per la locazione per i mesi previsti, lo smontaggio dei P.M.S. e l'eventuale ripristino dell'area.

8. I prezzi offerti si intendono fissati dal concorrente in base a calcoli e valutazioni di sua propria ed assoluta convenienza; sono omnicomprensivi e pertanto fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto ed indipendenti da qualunque eventualità e riguardano esclusivamente le superfici espresse nell'Allegato 2, indipendentemente dalle eventuali maggiori superfici offerte in sede di gara.

Articolo 02 Norme che regolano la fornitura e le lavorazioni

1. La progettazione delle lavorazioni, la fornitura ed i lavori di ogni singolo lotto oggetto del presente Disciplinare tecnico, sono sottoposti a tutte le disposizioni di legge, provvedimenti ministeriali e circolari interessanti l'affidamento nonché alle Ordinanze di Protezione Civile e del Commissario Delegato, emanate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per fronteggiare gli eventi calamitosi per cui è richiesta la presente locazione.

2. L'Impresa deve aver completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sulle aree di pertinenza, sulle caratteristiche idrogeologiche e geotecniche, sulla eventuale presenza di servitù, sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria e sui confini delle aree, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi, in quanto la documentazione allegata al bando è da considerarsi indicativa e non esaustiva.

3. Nello stesso sito potrebbero essere previsti più P.M.S. o altre strutture in fase di realizzazione o realizzande, mentre un lotto potrebbe essere composto da più P.M.S. o da un P.M.S. con ingressi distinti.

4. In ogni sito sarà installato l'apposito cantiere; all'interno del cantiere sarà riservata un'area logistica esclusiva per la ditta realizzatrice del singolo lotto, mentre la parte comune del cantiere sarà di uso promiscuo.

5. Sono da intendersi come vincolanti tutte le prescrizioni contenute nella prima parte del presente Disciplinare tecnico (Norme Generali), oltre alle prescrizioni stabilite dalle vigenti normative e ordinanze. Le indicazioni contenute nella seconda parte del Disciplinare tecnico, non sono da ritenersi vincolati a meno di specifiche dirette a particolari tipi di opere.

6. Requisiti minimi progetto strutturale: deve essere garantita la rispondenza alla vigente normativa antisismica per il luogo dove devono essere realizzati gli interventi, sia per le opere basamentali che per i moduli.

7. Requisiti minimi progetto impiantistico: il progetto impiantistico deve essere adeguato alle differenti destinazioni d'uso e pienamente rispondente a tutte le vigenti leggi, decreti, normative e regolamenti in materia applicabili. In generale gli impianti devono garantire adeguata ventilazione ed il controllo dell'umidità relativa.

8. Requisiti minimi progetto degli impianti elettrici: gli impianti elettrici devono essere eseguiti secondo le vigenti leggi, decreti, normative e regolamenti in materia applicabili. Tutti i locali e gli spazi interni devono essere dotati di apparecchi di illuminazione ed illuminati secondo gli standard illuminotecnici stabiliti dalle norme CEI e UNI.

9. Nella presentazione dell'offerta possono fornirsi schede tecniche idonee ad individuare le caratteristiche dei prodotti offerti, parimenti, anche attraverso le relazioni esplicative possono essere dimostrate le caratteristiche dei materiali e delle soluzioni migliorative offerte. La carenza (mancanza od incompletezza) delle dimostrazioni su specificate, ovvero la loro erroneità, ovvero ancora, prestazioni, anche solo in parte, risultanti inferiori

a quelle su indicate o richieste dal presente Disciplinare, comportano l'attribuzione di un punteggio pari a zero per i parametri di merito tecnico corrispondenti.

Articolo 03 Condizioni che regolano la progettazione, le lavorazioni, la locazione, la manutenzione, lo smontaggio, il conferimento a discarica

1. L'Impresa accetta incondizionatamente tutte le clausole e le condizioni previste nel presente Disciplinare tecnico e nella lettera di invito.
2. Il prezzo "a corpo" offerto per la locazione dei P.M.S. per 9 mesi, eventuali 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi è fisso ed invariabile per tutta la durata di validità dell'offerta.
3. Con il prezzo offerto si intendono compensati ogni spesa principale, provvisoria ed accessoria, ogni fornitura principale ed accessoria, ogni montaggio e smontaggio ed eventuale ripristino, ogni allaccio, ogni materiale di consumo, l'intera mano d'opera, (inclusi compensi per doppi e tripli turni ed il lavoro festivo) ogni trasporto, lavorazione o magistero ed ogni spesa in genere per eseguire le lavorazioni e le opere secondo quanto prescritto dal presente Disciplinare, nonché le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese per il conferimento a discarica del materiale di risulta, le spese generali e l'utile d'impresa.
4. L'Impresa, nel formulare la propria offerta, si impegna ad apportare tutte le varianti necessarie a renderli conformi alle eventuali modifiche delle norme tecniche, direttamente o indirettamente richiamate nel presente Disciplinare tecnico, che dovessero sopravvenire, per tutta la durata di validità dell'offerta, così come definita nella lettera di invito.

Articolo 04 Qualità e provenienza dei materiali

1. Tutti i materiali devono essere delle migliori qualità nelle rispettive loro specie, senza difetti, ed in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a quanto è per essi prescritto dalla legislazione vigente.
2. La provenienza dei materiali sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio del Direttore dell'esecuzione, i materiali stessi siano riconosciuti accettabili.
3. Le prescrizioni relative alla qualità dei materiali e le prescrizioni tecniche sono riportate nello specifico "Capo II – Specifiche Tecniche".

Articolo 05 Valutazione delle offerte

1. Per la valutazione dell'offerta di ogni singolo lotto, i parametri di merito tecnico ed economico disponibili risultano:

merito tecnico

- punti per aumento percentuale della superficie utile totale, fino a punti: . . .	5	
- punti per aumento percentuale della superficie utile dedicata specificatamente ad aule e laboratori, fino a punti:	10	
- punti certificazione REI 60 degli elementi separanti e R60 per gli elementi strutturali, punti:	10	
- punti per altezza interna netta del modulo pari a 3 metri:	6	
- punti per altezza interna controsoffitto pari a m 3:	4	
- punti per copertura supplementare a falda/e inclinata/e:	<u>5</u>	
Totale punti disponibili per merito tecnico:		40

Per la valutazione dell'offerta di ogni singolo lotto, i parametri per l'offerta economica risultano:

- per il ribasso offerto sul prezzo di locazione per 9 mesi fino a punti:	50
- per il ribasso offerto sul prezzo di locazione per ulteriori 6 mesi fino a punti:	8
- per il ribasso offerto sul prezzo di locazione prorogato per ulteriori altri 6 mesi fino a punti:	<u>2</u>
Totale punti disponibili per offerta economica:	<u>60</u>
Totale punti disponibili:	<u>100</u>

In particolare:

- **aumento percentuale della superficie utile totale, rispetto al minimo dimensionale riferiti alle tabelle di cui all'Allegato 1**

Saranno considerati elementi di pregio:

- aumento percentuale tra lo 0% ed il 5% (compreso) della superficie utile totale di cui all'Allegato 1, punti: 1
Ogni aumento percentuale compreso tra l'intervallo 0% e 5% (compreso) avrà il medesimo punteggio, pari a 1 (ad es. il concorrente A, che offre un aumento dello 0,5%, otterrà 1 punto, come il concorrente B che offre un aumento del 5%).
- aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso) della superficie utile totale di cui all'Allegato 1: per ogni punto percentuale di aumento superiore al 5%, punti 0,5 fino al raggiungimento al massimo di punti: 2,5
- per ogni punto percentuale di aumento della superficie utile totale di cui all'Allegato 1, superiore al 10%, punti 0,1 fino al raggiungimento al massimo di punti: 5

- **aumento percentuale della superficie utile dedicata specificatamente ad aule e laboratori, rispetto alla dotazione minima riferita alle tabelle di cui all'Allegato 1**

Saranno considerati elementi di pregio:

- aumento percentuale tra lo 0% ed il 5% (compreso) della superficie specificatamente relativa ad aule e laboratori, punti: 1
Ogni aumento percentuale compreso tra l'intervallo 0% e 5% (compreso) avrà il medesimo punteggio, pari a 1 (ad es. il concorrente A, che offre un aumento dello 0,5%, otterrà 1 punto, come il concorrente B che offre un aumento del 5%).
- aumento percentuale tra il 5% ed il 10% (compreso) della superficie Specificatamente relativa ad aule e laboratori: per ogni punto percentuale di aumento superiore al 5%, punto 1 fino al raggiungimento al massimo di punti: 5
- per ogni punto percentuale di aumento della superficie specificatamente relativa ad aule e laboratori, superiore al 10%, punti 0,5 fino al raggiungimento al massimo di punti: 10

- **qualità degli elementi in possesso di certificazione REI 60 degli elementi separanti e R60 per gli elementi strutturali, punti: 10**

- **qualità per altezza interna degli ambienti:**

- fornitura di moduli con altezza interna netta pari a 3 metri, punti: 6
- fornitura di moduli di altezza superiore a 3 metri, con fornitura di controsoffitto posizionato a m 3 e presenza di conseguente intercapedine per passaggio impianti: ulteriori punti: 4

- **qualità per copertura supplementare a falde/falda inclinata/e punti: 5**

merito economico

- **punteggio relativo all'offerta economica per la locazione del P.M.S. della durata di 9 (nove) mesi, comprensiva degli oneri per la progettazione, la realizzazione del basamento, le opere di urbanizzazione primaria dei piazzali dell'area di pertinenza, il trasporto, la fornitura e posa in opera, la manutenzione ordinaria e straordinaria, lo smontaggio, l'eventuale ripristino dell'area di pertinenza nella condizione originaria:** 50
 L'offerente dovrà indicare un ribasso percentuale sul canone di locazione come sopra definito.
 Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sarà così determinato:

$$P_i = 50 \times \%L_{9i} / \%L_{9max}$$
 in cui:
 P_i = punteggio relativo al ribasso offerto sul prezzo di locazione per 9 (nove) mesi del concorrente iesimo;
 L_{9i} = percentuale del ribasso offerto sul canone di locazione per 9 (nove) mesi, del concorrente iesimo;
 L_{9max} = percentuale del ribasso offerto sul canone di locazione per 9 (nove), massimo offerto tra tutti i concorrenti.
- **punteggio relativo all'offerta economica per la locazione della durata di altri 6 (sei) mesi:** 8
 L'offerente dovrà indicare un ribasso percentuale sul canone di locazione come sopra definito.
 Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sarà così determinato:

$$P_i = 8 \times \%L_{6i} / \%L_{6max}$$
 in cui:
 P_i = punteggio relativo al ribasso offerto sul canone di locazione per altri 6 (sei) mesi del concorrente iesimo;
 L_{6i} = percentuale del ribasso offerto sul canone di locazione per altri 6 (sei) mesi, del concorrente iesimo;
 L_{6max} = percentuale del ribasso offerto sul canone di locazione per altri 6 (sei) mesi, massimo offerto tra tutti i concorrenti.
- **punteggio relativo all'offerta economica per la locazione prorogato per ulteriori altri 6 mesi:** 2
 L'offerente dovrà indicare un ribasso percentuale sul canone di locazione come sopra definito.
 Il punteggio relativo a tale parametro di valutazione sarà così determinato:

$$P_i = 2 \times \%L_{6i} / \%L_{6max}$$
 in cui:
 P_i = punteggio relativo al ribasso offerto sul canone di locazione prorogato per ulteriori altri 6 (sei) mesi del concorrente iesimo;
 L_{6i} = percentuale del ribasso offerto sul canone di locazione prorogato per ulteriori altri 6 (sei) mesi, del concorrente iesimo;
 L_{6max} = percentuale del ribasso offerto sul canone di locazione prorogato per ulteriori altri 6 (sei) mesi, massimo offerto tra tutti i concorrenti.

Articolo 06 Elaborati da allegare all'offerta tecnica

1. La documentazione di offerta tecnica deve permettere di individuare chiaramente i contenuti dell'offerta stessa in termini di qualità e di rispondenza alle normative di interesse.
2. Gli elaborati progettuali da allegare all'offerta tecnica per la valutazione della stessa, devono comprendere i seguenti documenti, redatti e sottoscritti a cura di professionista/i abilitato/i e dal legale rappresentante dell'Impresa:
 - relazione illustrativa dell'intervento;
 - dichiarazione sulle soluzioni migliorative offerte, con indicazione:
 - dell'eventuale aumento percentuale della superficie utile totale;
 - dell'eventuale aumento percentuale della superficie utile dedicata specificatamente ad aule e laboratori;
 - dell'eventuale fornitura di certificazione REI 60 degli elementi separanti e R60 per gli elementi strutturali;
 - dell'eventuale fornitura di moduli con altezza interna netta pari a 3 metri;
 - dell'eventuale fornitura di moduli di altezza superiore a 3 metri, con fornitura di controsoffitto posizionato a 3 metri e presenza di conseguente intercapedine per passaggio impianti;
 - dell'eventuale copertura supplementare a falda/e inclinata/e;
 - elaborati grafici redatti in scale scelte dal concorrente e debitamente quotati, con illustrazione del progetto attraverso planimetrie generali di inserimento del P.M.S. nell'area individuata nell'Allegato 2, pianta/e del P.M.S..

Articolo 07 Consegna area, tempo utile per la progettazione

3. Effettuata l'aggiudicazione, anche nelle more della sottoscrizione del contratto, verrà consegnata l'area oggetto della fornitura. Si sottolinea che le aree indicate sono meramente localizzative, e potrebbero risultare più o meno ampie delle superfici di cui all'Allegato 1 e quindi sarà definita l'esatta perimetrazione dell'area necessaria alla posa in opera del P.M.S. e per la realizzazione delle sue pertinenze, all'atto della consegna della stessa.
4. La consegna dell'area, per poter permettere all'Impresa il rilievo plano-altimetrico, il controllo sul recapito delle reti dei servizi, la progettazione e la cantierizzazione delle lavorazioni propedeutiche alla locazione, potrà avvenire anche entro 3 (tre) giorni consecutivi dall'aggiudicazione, nelle more della stipula del contratto. Il ritardo nella consegna dell'area maggiore di due mesi dalla data di aggiudicazione, comporterà lo scioglimento del contratto.
5. Effettuata la consegna dell'area, il progetto esecutivo deve essere consegnato all'Amministrazione entro 7 giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di consegna dell'area. Detto termine è inderogabile, fatte salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal presente Disciplinare tecnico. La consegna della progettazione deve essere comunicata dall'Impresa con apposita nota, contenente l'elenco degli allegati redatti.
6. Il progetto deve essere successivamente validato dal R.U.P. e approvato dall'Amministrazione. La comunicazione della validazione da parte del R.U.P. e la successiva approvazione della progettazione potrà essere comunicata all'Impresa anche via fax o su posta e.mail certificata. Entro 3 (tre) giorni dalla validazione della progettazione di ogni singolo lotto, si potrà verbalizzare l'inizio delle lavorazioni.
7. Nel caso in cui il progetto esecutivo non fosse consegnato nei tempi previsti al punto precedente, o presentasse gravi lacune emerse in sede di verifica o non rispondesse ai

requisiti offerti e richiesti, non sarà possibile procedere con la validazione e si darà luogo all'applicazione delle penali e/o all'annullamento dell'aggiudicazione provvisoria.

8. La consegna delle aree afferenti ai singoli lotti eventualmente aggiudicati alla stessa Impresa, potrà avvenire anche in tempi differiti, separatamente lotto per lotto anche se localizzati nello stesso Comune o nella stessa macro-area, senza che l'aggiudicataria possa accampare richieste di maggiori oneri.

9. Qualora l'Impresa aggiudicataria non si presenti e/o non accetti la consegna dell'area e/o non dia inizio ai lavori, nei modi e nei termini stabiliti, l'Amministrazione ha facoltà di annullare l'aggiudicazione definitiva e di risolvere il contratto con semplice provvedimento amministrativo, senza bisogno di diffida giudiziale con escussione della fidejussione provvisoria e si provvederà all'esecuzione del contratto con l'Impresa che segue nella graduatoria di cui alla gara esperita.

Articolo 08 Programma delle lavorazioni

1. Non appena consegnata l'area, l'Impresa può provvedere immediatamente, sulla scorta della documentazione presentata in sede di offerta, alle opere di accantieramento, pulizia e preparazione del cantiere e all'esecuzione della progettazione che dovrà essere consegnata nei tempi previsti nel presente Disciplinare tecnico.

2. Ricevuto l'ordine della consegna delle lavorazioni relative ad ogni singolo lotto, l'Impresa deve predisporre e consegnare al Direttore dell'esecuzione un proprio programma esecutivo delle lavorazioni, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla Direzione dell'esecuzione, mediante apposizione di un visto entro due giorni. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione dell'esecuzione si sia pronunciata il programma esecutivo delle lavorazioni si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

3. Il programma esecutivo delle lavorazioni dell'Impresa può essere modificato o integrato mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione delle lavorazioni e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento delle lavorazioni, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008.

4. In ogni caso il programma esecutivo delle lavorazioni deve essere coerente con il piano di sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

5. Nell'attesa dell'approvazione del cronoprogramma da parte del Direttore dell'esecuzione, l'Impresa deve dare immediato avvio alle lavorazioni, secondo il programma presentato.

6. Nel programma delle lavorazioni si dovrà prevedere la continuazione delle lavorazioni oltre gli orari fissati e nei giorni festivi, e su due turni lavorativi.

7. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo e delle disposizioni del precedente articolo, dà facoltà all'Amministrazione di risolvere il contratto per colpa ed in danno dell'Impresa.

Articolo 09 Elaborati progettazione

1. Gli elaborati che definiscono il pieno rispetto dell'offerta, redatti e sottoscritti a cura di professionista/i specialista/i abilitato ed all'Impresa devono comprendere:

- a) relazione generale illustrativa;
- b) relazioni specialistiche;
- c) relazione sulla gestione delle materie di scavo e dei materiali derivanti dallo smontaggio;
- d) elaborati grafici architettonici, strutturali ed impiantistici;
- e) calcoli esecutivi delle strutture o idonea certificazione;
- f) calcoli esecutivi degli impianti;
- g) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) cronoprogramma;
- i) computo metrico estimativo delle lavorazioni;
- j) capitolato prestazionale.

2. Il progetto deve essere predisposto in conformità alle regole ed alle norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia, al momento della loro redazione.

Articolo 10 Termine per l'ultimazione delle lavorazioni

1. Il termine utile per l'ultimazione delle lavorazioni propedeutiche alla consegna del P.M.S. all'attività scolastica ed alla riconsegna dell'area, è indicato lotto per lotto, nell'Allegato 1, intendendosi il relativo periodo conteggiato in giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi, a decorrere dalla data di consegna delle lavorazioni, secondo le modalità di cui all'articolo precedente. Detto termine è inderogabile, fatte salve le proroghe che possono essere concesse ai sensi di quanto disposto dal successivo dal presente Disciplinare tecnico.

2. L'ultimazione delle lavorazioni deve essere tempestivamente comunicata dall'Impresa. Il Direttore dell'esecuzione, in contraddittorio con l'impresa stessa, provvederà a redigere apposito verbale di ultimazione.

Articolo 11 Inizio e termine locazione – tempi per smontaggio ed eventuale ripristino

1. L'affidamento della locazione oggetto del presente Disciplinare tecnico avrà la durata di mesi 9 (nove) prorogabile per altri 6 (sei) mesi ed ulteriori altri 6 (sei) mesi.

2. Il conteggio del periodo di locazione ha inizio con il rilascio del certificato attestante l'ultimazione delle lavorazioni propedeutiche all'inizio della locazione, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione.

3. L'eventuale proroga o il termine della locazione verrà comunicato all'Impresa con apposita nota.

4. Terminata la locazione, l'Impresa dovrà procedere allo smontaggio dei moduli ed all'eventuale ripristino dell'area con demolizione dei basamenti, della rete dei servizi, della recinzione, della superficie dei parcheggi e viabilità, con conferimento a discarica del materiale risultante secondo la normativa vigente, secondo le tempistiche indicate nell'Allegato 1.

Articolo 12 Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa

1. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, contestualmente alla presentazione della documentazione di cui alla lettera di invito, alla redazione della progettazione nei tempi di previsti nel presente Disciplinare tecnico.

2. Oltre gli oneri di legge in materia di lavorazioni ed al presente Disciplinare tecnico, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Impresa gli oneri ed obblighi seguenti:

- la fedele esecuzione del progetto redatto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dell'esecuzione, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto approvato dall'Amministrazione e a perfetta regola d'arte, richiedendo al Direttore dell'esecuzione tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal Disciplinare tecnico o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Impresa non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del Codice Civile;
- i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido steccato in legno, o metallico, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
- gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. E' altresì a carico e a cura dell'Impresa il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, ivi compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - a) siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del 2006;
 - b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto dall'articolo 20, comma 10-sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.
- doppi turni di lavorazione, ed eventualmente turni notturni, che sono pertanto autorizzati sin dalla sottoscrizione del presente Disciplinare tecnico e del contratto, per il rispetto dei tempi di consegna, qualora il Direttore dell'esecuzione riscontri un grave ritardo rispetto al cronoprogramma approvato;
- l'assunzione in proprio, tenendone indenne l'Amministrazione, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di contratto;
- le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dalle Disciplina tecnico;
- le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Impresa si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto dell'Amministrazione, sempre nel rispetto delle esigenze e

delle misure di sicurezza;

- la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione, di locali, ad uso Ufficio del personale di Direzione ed assistenza, allacciati alle utenze, dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
- l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che devono essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
- il cartello indicatore del cantiere;
- la progettazione architettonica, strutturale, impiantistica dei P.M.S. in ottemperanza alle normative vigenti per le destinazioni d'uso. Gli elaborati sono da consegnare in n. 5 copie all'Amministrazione, firmati da ingegnere/i od architetto/i iscritto/i ai rispettivi Ordini professionali e sottoscritti dal legale rappresentante dell'Impresa;
- i certificati di omologazione;
- copia su supporto magnetico CD-Rom di tutte la progettazione eseguita. I disegni dovranno essere eseguiti in formato DWG per Autocad nelle versioni più recenti, mentre le relazioni e quant'altro componga il progetto, sarà eseguito su programmi idonei alla rilettura o rielaborazione da parte degli uffici dell'Amministrazione aggiudicatrice (Word, Excel, Primus/Mosaico e, in relazione ad eventuale documentazione non restituibile nei formati precisati, questa dovrà essere prodotta in formato pdf di Acrobat). In ogni caso i parametri e le tipologie degli elaborati dovranno rispettare le norme CEI e UNI;
- l'esecuzione a propria cura e spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dell'esecuzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dell'esecuzione e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità. In particolare sono a carico dell'impresa gli accertamenti di laboratorio, le verifiche tecniche e le prove che comunque possono essere richieste dal Direttore dell'esecuzione, secondo quanto ritenuto necessario. Per le stesse prove, la Direzione deve provvedere al prelievo del relativo campione e alla redazione dell'apposito verbale in contraddittorio con l'impresa; la certificazione effettuata dal laboratorio ufficiale deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
- il mantenimento sino al ripristino dell'area, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;
- l'ottenimento di tutti i pareri positivi da parte degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni e certificazioni, secondo la destinazione d'uso dei P.M.S. e il loro utilizzo laddove non derogati;
- la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, possano essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'Amministrazione appaltante che la Direzione dell'esecuzione o il personale di sorveglianza e di assistenza;
- l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di affidamento. Resta stabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione sulla rata di canone di locazione nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute

regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

- le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'affidamento, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dal Direttore dell'esecuzione;
- l'assicurazione RC e contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi deve farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante;
- il rilascio delle certificazioni prescritte del D.M. 37/08, nonché tutte le spese necessarie per l'ottenimento delle certificazioni di cui al presente punto, per ogni P.M.S. realizzato;
- la richiesta, prima della realizzazione dei lavori, a tutti i soggetti diversi dalla Stazione appaltante (Consorti, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri enti eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, dei permessi necessari e a seguire di tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere;
- la pulizia quotidiana col personale necessario dei locali in costruzione, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed al Direttore dell'esecuzione contrattuale;
- il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente affidamento, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto dell'Amministrazione appaltante, nonché, a richiesta della Direzione contrattuale, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'Amministrazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dall'Amministrazione appaltante, l'Impresa non potrà pretendere compensi di sorta;
- provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell'esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente affidamento e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'Amministrazione appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere riparati a carico esclusivo dell'Impresa;
- redigere prima della consegna dei lavori, il Piano Operativo di Sicurezza conformemente a quanto indicato e prescritto all'art. 89 comma 1 lettera f-ter del d.lgs. 81/08 e all'art. 6 del D.P.R. 222/03, da considerare quale piano complementare e di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori;
- tenere in cantiere copia controfirmata della documentazione relativa alla progettazione e al piano di sicurezza;
- fornire alle imprese subappaltanti e ai lavoratori autonomi presenti in cantiere:
 - adeguata documentazione, informazione e supporto tecnico-organizzativo;
 - le informazioni relative ai rischi derivanti dalle condizioni ambientali nelle immediate vicinanze del cantiere, dalle condizioni logistiche all'interno del cantiere, dalle lavorazioni da eseguire, dall'interferenza con altre imprese secondo quanto previsto

dall'art. 81 del d.lgs. 81/08;

- le informazioni relative all'utilizzo di attrezzature, apprestamenti, macchinari e dispositivi di protezione collettiva ed individuale;
- mettere a disposizione di tutti i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle imprese subappaltanti e dei lavoratori autonomi il progetto della sicurezza ed il Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- la consegna sia su supporto cartaceo in n. 5 copie e su supporto informatico, degli elaborati di "as-built" (relazioni e tavole grafiche), completo delle schede tecniche dei prodotti utilizzati;
- la pulizia di sgrasso finiti i lavori e la pulizia di fino una volta montati gli arredi, nonché l'igienizzazione del P.M.S.;
- provvedere al frazionamento dell'area e all'inserimento in mappa e accatastamento, se richiesto dall'Amministrazione;
- informare il Committente ovvero il Direttore dell'esecuzione e i Coordinatori per la sicurezza delle proposte di modifica al Piano di Sicurezza e Coordinamento formulate dalle imprese subappaltanti e dai lavoratori autonomi.
- assicurare il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e una reperibilità H 24 fornendo almeno due nominativi di referenti ed i relativi recapiti telefonici per tutto il periodo della locazione, compresi gli eventuali ulteriori 6 mesi ed altri 6 mesi di estensione. Qualsiasi variazione successiva dei suddetti referenti dovrà essere tempestivamente comunicata al fine di garantire la continuità del servizio di manutenzione in caso di guasti accidentali dei moduli e degli impianti, la cui riparazione deve avvenire entro le 24 ore successive alla chiamata.

Articolo 13 Penali

1. Qualora il termine di consegna della progettazione non venga rispettato, salvo proroghe che potranno essere concesse per giustificati motivi, e comunque solo nel caso in cui la proroga non pregiudichi gli interessi della Amministrazione, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo nella consegna del progetto esecutivo, una penale nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo di contratto, e comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) per cento.

2. Nel caso in cui il ritardo nella progettazione superi la metà del tempo previsto, l'Amministrazione ha facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'Impresa, senza che quest'ultima possa pretendere compensi o indennità di sorta per onorari o per rimborso spese, fatta salva la facoltà di agire in via legale per il risarcimento di eventuali danni.

3. Qualora la consegna del P.M.S. dovesse protrarsi oltre i termini contrattuali, verrà applicata all'Impresa una penale fissata nella misura dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo comunque complessivamente non superiore al 10% (diecipercento) complessivo.

4. Qualora il ritardo nell'ultimazione dei lavori di smontaggio ed eventuale ripristino dell'area di pertinenza superi il termine di 30 giorni rispetto al cronoprogramma sottoscritto dall'Impresa, l'Amministrazione può provvedere senza altre formalità alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione dei lavori residui a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della Impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere. Sono dovuti dall'Impresa i danni subiti dall'Amministrazione in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni l'Amministrazione

può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Impresa in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Articolo 14 Sospensione e proroga dei termini contrattuali

1. La realizzazione dei lavori propedeutici alla sistemazione dell'area ed al montaggio e smontaggio dei P.M.S. ed eventuale ripristino dell'area di pertinenza, può essere sospesa solo per condizioni eccezionali o meteo climatiche eccezionali per la stagione e per la regione climatica di installazione, tali da pregiudicare la realizzazione delle opere. I lavori devono immediatamente essere ripresi al cessare delle predette condizioni. Fuori dalle predette condizioni non è consentita alcuna sospensione dei lavori, fatte salve quelle stabilite dall'Amministrazione.

2. E' possibile da parte dell'Impresa la richiesta di proroga sui termini dei lavori solo per le motivazioni previste dalla normativa vigente, e non è riconosciuto come elemento di forza maggiore qualsiasi altro caso non previsto nei punti precedenti.

Articolo 15 Valutazione canone di locazione

1. La valutazione del canone di locazione è effettuata secondo le specificazioni date nell'enunciazione e nella descrizione dell'affidamento, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale redatto a cura dell'Impresa; il corrispettivo per la locazione a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla fornitura.

2. Infatti l'importo dell'offerta resta fisso e invariabile. Allo stesso modo, le quantità indicate dall'offerente nel computo metrico estimativo del progetto, non hanno alcuna efficacia negoziale, dovendo solo costituire per l'Amministrazione, strumento di controllo e verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione e valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate e che siano inequivocabilmente estranee alla fornitura a corpo già prevista.

Articolo 16 Eventuali lavorazioni complementari non oggetto dell'affidamento

1. Ad eccezione di sussistenza di causa di forza maggiore, adeguatamente documentata e riconosciuta dalla stazione appaltante, non si dà luogo a lavorazioni complementari non oggetto dell'affidamento che, in ogni caso, devono essere determinate facendo riferimento ad analoghe categorie di lavori desunte dal Prezzario regionale di riferimento in vigore o secondo quanto disposto dall'Articolo 163 del D.P.R. n. 207/2010, e comunque autorizzate preventivamente dalla Direzione dell'esecuzione e dal R.U.P..

Articolo 17 Pagamenti

1. Non si può dare avvio alla locazione, se non è stata redatta la regolare esecuzione di tutte le lavorazioni per le quali sono necessarie prove di laboratorio, prove di carico, certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori e tali documenti non siano stati consegnati al Direttore dell'esecuzione, anche se è già avvenuta la presa in consegna anticipata.

2. La corresponsione del canone di locazione dei primi 9 (mesi) sarà effettuata:
 - entro 30 giorni dalla consegna dei P.M.S., pagamento del 45% valore della fornitura;
 - a 90 giorni dalla consegna dei P.M.S., pagamento del 15% valore della fornitura;
 - a 180 giorni dalla consegna dei P.M.S. pagamento del 15% valore della fornitura;
 - a 270 giorni dalla consegna dei P.M.S. pagamento del 15% valore della fornitura;
3. entro 30 giorni dallo smontaggio dei P.M.S. e ripristino del piazzale ed urbanizzazioni, laddove previste, pagamento del 10% valore della fornitura.
4. Per i successivi eventuali periodi di locazione di ulteriori 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi, il pagamento avverrà con canoni mensili posticipati, su presentazione di fattura sul 100% del canone di locazione offerto.
5. Il pagamento è subordinato al rilascio del certificato di verifica di conformità, dopo aver proceduto allo smontaggio dei moduli e all'eventuale ripristino dell'area e alla dimostrazione da parte dell'Impresa della regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale in vigore nei confronti del proprio personale e di quello delle eventuali imprese sub-appaltatrici e pertanto:
 - a) all'acquisizione del DURC dell'Impresa;
 - b) agli adempimenti in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti;
 - c) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006, all'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Impresa, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegati nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'Impresa, a provvedere entro 15 (quindici) giorni.
7. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Articolo 18 Certificati, Collaudo Statico, Verifica di conformità

1. I P.M.S. dovranno essere certificati.
2. Sarà cura dell'Impresa fornire il Certificato di Collaudo Statico a propria cura e spese per i basamenti dei P.M.S. a due piani.
3. Se richiesto, considerata l'urgenza, il Collaudo statico deve essere consegnato all'Amministrazione al fine di permettere la consegna anticipata dell'opera secondo l'art. 230 del DPR 207/2010.
4. Possono per altro essere emessi certificati di collaudabilità statica, nell'attesa del completamento di tutte le operazioni di controllo dei materiali strutturali utilizzati, fermo restando che non si procederà alla liquidazione finale sino a che non viene consegnato all'Amministrazione il Certificato di Collaudo Statico.
5. La Verifica di conformità di ogni singolo lotto, potrà essere effettuata o dal Direttore dell'esecuzione o da apposita Commissione nominata dall'Amministrazione, il cui pagamento è a carico della stessa.

Articolo 19 Subappalto

1. Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'Amministrazione.
2. L'Impresa deve provvedere al deposito del contratto di subappalto almeno entro tre giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori.
3. Il pagamento delle opere subappaltate o affidate a cottimo verrà effettuato in favore dell'Impresa, fermo l'obbligo per quest'ultima di trasmettere all'Amministrazione, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti all'Impresa subappaltatrice o al cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, unitamente alla documentazione attestante la regolarità contributiva, assicurativa, previdenziale ed assistenziale dell'impresa subappaltatrice ed alla dichiarazione resa dalla stessa e relativa all'avvenuto pagamento dei lavori effettuati.
4. L'eventuale ricorso al subappalto lascia comunque impregiudicata la responsabilità dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione.

Articolo 20 Applicabilità dei contratti collettivi di lavoro - Inadempienze - Sanzioni

1. Nell'esecuzione delle lavorazioni che formano oggetto del presente affidamento, l'Impresa aggiudicataria si impegna, altresì, ad attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle attività oggetto del presente disciplinare, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro collettivi applicabili, alla data di stipulazione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in generale, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località. Le Imprese artigiane si obbligano ad applicare tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.
2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
3. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa aggiudicataria anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale, salva naturalmente la distinzione prevista per le imprese artigiane.
4. L'Impresa aggiudicataria è responsabile, in rapporto all'Amministrazione, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Impresa aggiudicataria dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.
5. Non sono in ogni caso considerati subappalti le commesse date dall'Impresa aggiudicataria ad altre Imprese:
 - I. per la fornitura di materiali;
 - II. i contratti per la fornitura, anche in opera, del materiale, quando il valore di quest'ultimo sia superiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.
6. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione

medesima comunicherà all'Impresa aggiudicataria e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20%, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra, ovvero alla sospensione del pagamento nel caso di fornitura ultimata.

7. Il pagamento all'Impresa aggiudicataria delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.

8. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'impresa aggiudicataria non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

Articolo 21 Responsabilità dell'Impresa

1. La locazione e le lavorazioni propedeutiche devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

2. L'Impresa aggiudicataria si obbliga a provvedere, a propria cura e spese e sotto la propria ed esclusiva responsabilità, a tutte le opere occorrenti secondo gli accorgimenti della tecnica e dell'arte per garantire la più completa sicurezza della fornitura e dei luoghi durante la sua realizzazione, per l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi estranei e per evitare danni materiali di qualsiasi natura, assumendosi ogni relativa responsabilità esonerando di conseguenza tanto l'Amministrazione quanto il personale della stessa eventualmente preposto al controllo e sorveglianza delle lavorazioni.

3. Nell'assumere l'affidamento l'Impresa aggiudicataria dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le migliori norme di sicurezza e conduzione dei lavori, in ogni fase delle lavorazioni in stabilimento ed in cantiere.

Articolo 22 Lavoro notturno e festivo

1. Nell'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, nel caso in cui il Direttore dell'esecuzione valuti che i ritardi accumulati siano tali da non essere recuperati nella rimanente parte del tempo contrattuale rimasto per garantire il rispetto dei termini contrattuali, considerata l'urgenza con cui devono essere terminate le lavorazioni, potrà ordinare la continuazione dei lavori oltre gli orari fissati, anche per il terzo turno lavorativo.

Articolo 23 Privative e brevetti

1. L'Impresa garantisce specificatamente l'Amministrazione contro ogni ricorso risultante dall'uso di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica o di commercio e si impegna formalmente a indennizzare l'Amministrazione aggiudicatrice per danni a terzi derivanti da controversie riguardo a marchi, brevetti o privative industriali relative all'uso dei beni.

Articolo 24 Verifica delle lavorazioni e verifica della conformità in corso d'opera

1. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare presso gli stabilimenti di produzione i beni, le lavorazioni e le attrezzature per verificare la rispondenza ai termini del presente Disciplinare tecnico, senza che da ciò scaturiscano per la stessa oneri aggiuntivi.

2. Qualora alcuni dei beni o delle attrezzature venissero riconosciuti non conformi al Disciplinare tecnico, l'Amministrazione può rifiutarli e l'Impresa deve, a sue spese, sostituirli od apportare tutte le modifiche richieste. Le lavorazioni riscontrate non conformi alle prescrizioni contrattuali potranno, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere demolite, smontate e nuovamente eseguite o rimontate senza alcun onere aggiuntivo.

3. L'Amministrazione si riserva il diritto di ispezionare, controllare ed eventualmente rifiutare in quanto non conforme alle Specifiche del presente Disciplinare tecnico, i beni e le attrezzature dopo il loro arrivo a destinazione, indipendentemente dal fatto che essi siano stati controllati con esito positivo in qualunque precedente fase dello svolgimento del contratto. L'eventuale rifiuto di tutto o parte dell'affidamento concorre pro quota alla immediata risoluzione contrattuale ed alla esecuzione delle lavorazioni residue compreso lo smontaggio e nuova fornitura a mezzo di impresa di propria fiducia, con esecuzione in danno della impresa inadempiente senza che la stessa abbia più nulla a pretendere.

Articolo 25 Assicurazioni

1. All'atto della stipula del contratto, fermo restando quanto disposto dall'articolo 75 e dall'articolo 113 del Decreto Legislativo 163/2006, l'Impresa è obbligata a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e anche derivati dalla locazione, da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile, per danni a terzi e contro il rischio incendio, nell'esecuzione delle lavorazioni e per tutta la durata della locazione.

2. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna delle lavorazioni e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

3. La somma assicurata per rischi di esecuzione deve essere pari all'importo del contratto, mentre il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi deve essere non inferiore ad € 4.500.000,00 (diconsi Euro Quattromilionicinquecentomila/00).

4. L'Impresa deve trasmettere all'Amministrazione copia della polizza entro sette giorni continuativi dalla stipula del contratto.

5. Salvi restando gli obblighi relativi alla stipulazione dell'assicurazione di cui ai precedenti commi, l'Impresa è il solo ed esclusivo responsabile e garantisce l'Amministrazione appaltante contro ricorsi di terzi per danni patrimoniali o lesioni personali derivanti dall'esecuzione del contratto di affidamento da parte dell'impresa e dei propri dipendenti.

Articolo 26 Garanzie

1. I materiali e le forniture devono provenire da quelle località che l'impresa riterrà di propria convenienza, purché, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione ne venga accertata l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.

2. Le provviste non accettate dall'Amministrazione, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, devono essere immediatamente allontanate dal cantiere a cura e spese dell'impresa, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Impresa resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti, la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva di far valere in sede di liquidazione finale.

3. In ogni caso l'Impresa garantisce il buon funzionamento dei materiali oggetto della locazione e fornitura e la perfetta esecuzione delle lavorazioni e la conformità a quanto disposto dal presente Disciplinare tecnico per il periodo della locazione di 9 mesi ed eventualmente altri 6 ed ulteriori 6 mesi dalla data di consegna del P.M.S.; entro tale periodo l'impresa garantisce la perfetta funzionalità della fornitura. In caso di guasti o di

malfunzionamenti, l'Impresa è tenuta ad intervenire e ripristinare il corretto funzionamento entro 24 ore dall'avvenuta comunicazione mezzo fax/e.mail all'incaricato o alla ditta preventivamente indicata per la manutenzione sia ordinaria che straordinaria. Nessun onere aggiuntivo per impiego di manodopera o per l'utilizzo di parti di ricambio sarà riconosciuto per tali attività condotte nel sopra richiamato periodo di 9 mesi, eventuali ulteriori 6 mesi, prorogabili di altri 6 mesi.

Articolo 27 Presa in consegna

1. L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente i P.M.S. oggetto di locazione, anticipatamente o anche subito dopo l'ultimazione delle lavorazioni di montaggio.
2. Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, con comunicazione scritta all'Impresa, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta (inizio decorrenza locazione che avrà inizio con l'emissione del certificato attestante l'ultimazione delle lavorazioni propedeutiche all'inizio della locazione).
3. L'Impresa può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo della locazione e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Impresa.
5. Se l'Amministrazione non si trova nella condizione di prendere in consegna i P.M.S. dopo l'ultimazione della lavorazioni e del montaggio, l'Impresa non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla manutenzione fino ai termini previsti dal presente Disciplinare tecnico.

Articolo 28 Smontaggio P.M.S., demolizione opere di urbanizzazione dei piazzali e basamenti

1. Una volta terminato il periodo di locazione, l'Impresa deve provvedere allo smontaggio dei P.M.S. ed al loro allontanamento dall'area e, ove richiesto, alla completa demolizione del basamento e delle opere di urbanizzazione, della recinzione, con conferimento a discarica del materiale, al fine di ritornare alle condizioni precedenti alla realizzazione del P.M.S.
2. Il conteggio dei giorni necessari per lo smontaggio ed il ripristino dell'area, ove richiesto, ha inizio a far data dal termine della locazione, è indicato nell'Allegato 1.

Articolo 29 Divieto di cessione del contratto

1. All'Impresa è fatto espresso divieto di cedere a terzi, in tutto o in parte, il contratto medesimo.

CAPO II - DISCIPLINARE TECNICO

Articolo 30 Indicazioni preliminari

1. Preliminarmente alla progettazione ed alla realizzazione delle lavorazioni oggetto della locazione, devono essere completamente eseguiti i necessari accertamenti, verifiche e controlli sull'area di pertinenza, sulle quote di imposta del P.M.S. e sul recapito delle reti di urbanizzazione primaria, sulla portata dell'acquedotto in caso di realizzazione di impianto antincendio secondo la norma UNI e sui confini dell'area, in modo da avere piena cognizione dello stato dei luoghi e delle caratteristiche idro-geologiche e geotecniche e degli eventuali vincoli presenti.
2. Tutte le norme, le circolari e le direttive citate nel presente Capo II, sono da intendersi integrate secondo loro eventuali successive integrazioni e modificazioni, anche se non espressamente citate.

Articolo 31 Accettazione dei materiali

1. I materiali e le forniture devono possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed inoltre corrispondere alla specifica normativa del presente Disciplinare tecnico. Si richiamano peraltro, espressamente, le prescrizioni del Capitolato generale, le norme UNI, CNR, CEI e le altre norme tecniche europee adottate dalla vigente legislazione.
2. L'Impresa dovrà presentare con sollecitudine, se richiesto, adeguate campionature dei materiali utilizzati o da utilizzare, ottenendo l'approvazione del Direttore dell'esecuzione.
3. Le caratteristiche dei vari materiali e forniture saranno definite nei modi seguenti:
 - a) dalle prescrizioni di carattere generale del presente Disciplinare tecnico;
 - b) dalle prescrizioni particolari riportate negli articoli seguenti;
 - c) dalle eventuali descrizioni specifiche aggiunte come integrazioni o come allegati al presente Disciplinare tecnico;
 - d) dagli elaborati grafici, dettagli esecutivi o relazioni tecniche allegati al progetto redatto a cura dell'Impresa.
4. Salvo diversa indicazione, i materiali e le forniture dovranno provenire da quelle località che l'Impresa riterrà di sua convenienza purché gli stessi abbiano l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti.
5. L'Impresa è obbligata a prestarsi in qualsiasi momento ad eseguire o far eseguire presso il laboratorio o istituto indicato, tutte le prove prescritte dal presente Disciplinare tecnico o dal Direttore dell'esecuzione sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che realizzati in opera e sulle forniture in genere.
6. Il prelievo dei campioni destinati alle verifiche qualitative dei materiali stessi, da eseguire secondo le norme tecniche vigenti, verrà effettuato in contraddittorio e sarà adeguatamente verbalizzato.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per l'accettazione dei materiali strutturali, ovvero specificamente previsti dal Disciplinare tecnico, sono disposti dalla Direzione dell'esecuzione imputando la spesa a carico dell'Impresa. Per le stesse prove la Direzione dell'esecuzione provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporterà espresso riferimento a tale verbale.

8. L'Impresa farà sì che tutti i materiali mantengano, durante il corso dei lavori e durante tutto il tempo della locazione (9, eventuali 6 mesi prorogabili di altri 6), le stesse caratteristiche richieste dalle specifiche contrattuali e nel progetto offerto ed/o eventualmente accertate dal Direttore dell'esecuzione.

Articolo 32 Accettazione degli impianti

1. Tutti gli impianti presenti nelle opere da realizzare e la loro messa in opera completa di ogni categoria o tipo di lavoro necessari alla perfetta installazione, dovranno essere eseguiti nella totale osservanza delle prescrizioni progettuali, delle disposizioni impartite dal Direttore dell'esecuzione, delle specifiche del presente Disciplinare tecnico o degli altri atti contrattuali, delle leggi, norme e regolamenti vigenti in materia. Si richiamano espressamente tutte le prescrizioni, a riguardo, presenti nel Capitolato generale emanato con D.M. 145/00, le norme UNI, CNR, CEI e tutta la normativa specifica in materia.

2. Durante l'esecuzione dei lavori di preparazione, di installazione, di finitura degli impianti e delle opere relative, l'Impresa dovrà osservare tutte le prescrizioni della normativa vigente in materia antinfortunistica oltre alle suddette specifiche progettuali o del presente Disciplinare tecnico, restando fissato che eventuali discordanze, danni causati direttamente od indirettamente, imperfezioni riscontrate durante l'installazione e/o il collaudo ed ogni altra anomalia segnalata dal Direttore dell'esecuzione, dovranno essere prontamente riparate a totale carico e spese dell'impresa.

3. Le caratteristiche strutturali ed impiantistiche dei P.M.S., come richiesto dal presente Disciplinare tecnico e dalle norme in vigore nei vari settori, devono essere garantite dall'Impresa tramite certificazione di conformità da rilasciare all'atto dell'ultimazione dei lavori per ogni P.M.S. installato.

4. Inoltre, dovranno essere prodotte tutte le omologazioni, certificazioni, dichiarazioni di corretta posa, dichiarazioni di conformità, prove di laboratorio, ecc, comprensive di allegati, relativamente a:

- impianti elettrici e speciali;
- impianti idrotermosanitari, meccanici (trattamento aria, ecc.), condizionamento;
- impianti antincendio;
- presidi antincendio (porte tagliafuoco, maniglioni, ecc.),
- materiali R.E.I. (pareti, pannellature, sigillature, setti, serrande, tendaggi, rivestimenti, arredi, ecc.),
- vetri e infissi, parapetti, pannellature, controsoffitti, finiture varie, tinte, arredi, ecc.

5. Entro dieci giorni dalla ultimazione dei lavori, di ogni singolo lotto, l'Impresa deve presentare all'Amministrazione, per ogni P.M.S. gli as-built.

Articolo 33 Scavi

1. Tutti gli scavi e rilevati occorrenti, provvisori o definitivi, incluse la formazione di cunette, accessi, rampe e passaggi saranno in accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni del Direttore dell'esecuzione.

2. Nell'esecuzione degli scavi si dovrà procedere alla rimozione di qualunque cosa possa creare impedimento o pericolo per le opere da eseguire, le sezioni degli scavi dovranno essere tali da impedire frane o smottamenti e si dovranno approntare le opere necessarie per evitare allagamenti e danneggiamenti dei lavori eseguiti.

3. Il materiale di risulta proveniente dagli scavi sarà avviato a discarica seguendo le procedure della normativa vigente in materia; qualora si rendesse necessario il successivo

utilizzo, di tutto o parte dello stesso, si provvederà ad un idoneo accantonamento nell'area del cantiere.

4. Le pareti degli scavi saranno prevalentemente verticali e, se necessario, l'Impresa dovrà provvedere al posizionamento di puntelli e paratie di sostegno a protezione, restando pienamente responsabile di eventuali danni a persone o cose provocati da cedimenti del terreno; i piani di fondazione dovranno essere perfettamente orizzontali e il Direttore dell'esecuzione potrà richiedere ulteriori sistemazioni dei livelli, anche se non indicate nei disegni di progetto, senza che l'Impresa possa avanzare richieste di compensi aggiuntivi.

5. Tutti gli scavi eseguiti dall'Impresa, per la creazione di rampe o di aree di manovra dei mezzi, al di fuori del perimetro indicato, non saranno computati nell'affidamento e dovranno essere ricoperti, sempre a carico dell'Impresa, a lavori eseguiti.

6. Negli scavi per condotte o trincee che dovessero interrompere il flusso dei mezzi di cantiere o del traffico in generale, l'Impresa dovrà provvedere, a suo carico, alla creazione di strutture provvisorie per il passaggio dei mezzi e dovrà predisporre un programma di scavo opportuno ed accettato dal Direttore dell'esecuzione.

7. Per gli scavi eseguiti sotto il livello di falda su terreni permeabili e con uno strato d'acqua costante fino a 20 cm dal fondo dello scavo, l'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, all'estrazione della stessa; per scavi eseguiti a profondità maggiori di 20 cm dal livello superiore e costante dell'acqua e qualora non fosse possibile creare dei canali di deflusso, saranno considerati scavi subacquei e computati come tali.

8. Le suddette prescrizioni non si applicano per gli scavi in presenza d'acqua proveniente da precipitazioni atmosferiche o rotture di condotte e per i quali l'Impresa dovrà provvedere, a sue spese, all'immediata estrazione dell'acqua ed alla riparazione dei danni eventualmente causati.

Articolo 34 Calcestruzzo

1. La classe di resistenza per i calcestruzzi gettati in opera deve avere caratteristica di resistenza tale da garantire almeno la classe C20/25 entro 21 giorni dal getto. Si dovrà prevedere, pertanto, la preparazione di un numero adeguato di provini, per permettere prove a compressione a 21 giorni dal getto, nonché a maturazione avvenuta, come previsto dalla normativa.

2. E' onere della ditta il trasporto dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte.

3. Le ulteriori specifiche saranno maggiormente dettagliate con la redazione del progetto esecutivo ed in particolare con la relazione redatta dal progettista delle opere strutturali.

4. Tutti gli additivi da usare per calcestruzzi e malte (aereanti, acceleranti, fluidificanti, etc.) dovranno essere conformi alla normativa specifica ed alle prescrizioni eventualmente fissate. Dovranno, inoltre, essere impiegati nelle quantità (inferiori al 2% del peso del legante), secondo le indicazioni delle case produttrici; potranno essere eseguite delle prove preliminari per la verifica dei vari tipi di materiali e delle relative caratteristiche.

5. Il quantitativo dovrà essere il minimo necessario, in relazione al corretto rapporto acqua-cemento e considerando anche le quantità d'acqua presente negli inerti; la miscela ottenuta dovrà quindi rispondere alla necessaria lavorabilità ed alle caratteristiche di resistenza finale prevista dalle prescrizioni.

6. La distribuzione granulometrica degli inerti, il tipo di cemento e la consistenza dell'impasto dovranno essere adeguati alla particolare destinazione del getto ed al procedimento di posa in opera del conglomerato.
7. In conformità alle disposizioni vigenti, i controlli sulle caratteristiche del calcestruzzo fresco devono essere effettuati con prelievi a piè d'opera e, nel caso del calcestruzzo preconfezionato, i controlli devono essere eseguiti al momento dello scarico in contraddittorio tra le parti interessate alla fornitura.
8. Durante tutta la fase dei getti in calcestruzzo secondo quanto previsto dalle "Nuove norme tecniche per le costruzioni" DM 14 gennaio 2008, il Direttore dell'esecuzione farà prelevare, nel luogo di esecuzione a bocca di betoniera o a piè d'opera, per ogni giorno di getto almeno una doppia coppia di provini per ogni prelievo, considerato quanto espressamente previsto nel 1 del presente articolo. Le prove da effettuare ai fini dell'accettazione devono essere eseguite in conformità alle norme UNI EN di riferimento per quanto attiene al campionamento, ed alle norme UNI EN di riferimento per quanto attiene il confezionamento e la stagionatura dei provini, nonché le relative prove di resistenza a compressione.
9. Prima delle operazioni di scarico dovranno essere effettuati controlli sulle condizioni effettive di lavorabilità che dovranno essere conformi alle prescrizioni previste per i vari tipi di getto. Durante lo scarico dovranno essere adottati accorgimenti per evitare fenomeni di segregazione negli impasti.

Articolo 35 Acciaio per armatura

1. Acciaio previsto da progetto deve essere del tipo laminato a caldo tipo B450C.
 2. L'acciaio deve essere qualificato secondo le procedure riportate nelle "Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
 3. I dispositivi di raccordo e di ancoraggio devono essere conformi alle norme vigenti. La superficie delle armature deve essere esente da ruggine e da sostanze che possono deteriorare le proprietà dell'acciaio o del calcestruzzo o l'aderenza fra loro.
 4. Le barre piegate devono presentare, nelle piegature, un raccordo circolare di raggio adeguato al diametro, i diametri dei mandrini di curvatura devono essere adattati al tipo d'armatura, e non devono essere inferiori ai valori indicati dalla normativa di settore e le armature dovranno essere messe in opera secondo le posizioni, le prescrizioni e le indicazioni dei disegni e dei documenti del progetto esecutivo. Dovranno inoltre essere rispettate:
 - le tolleranze di posizionamento definite nella documentazione progettuale;
 - lo spessore del copriferro specificato.
- Allo scopo, sarà opportuno utilizzare adeguati calibri o spessori.

Articolo 36 Strutture portanti in elevazione

1. Le strutture portanti in elevazione devono risultare composte da elementi in acciaio, e devono essere certificate o progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dalla legge:
 - Legge n. 1086 del 5 novembre 1971: "Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato, normale, precompresso e per le strutture metalliche";
 - Legge 2 febbraio 1974 n. 64;
 - DPR 21 aprile 1993 n. 246 recante regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione;

- DM 09.01.96 DECRETO MINISTERIALE 09.01.1996 Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;
 - DPR 6 giugno 2001 n.380 Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia;
 - Ordinanza PCM 3274 del 20 marzo 2003 così come integrata dalle ordinanze 3379 del 5 novembre 2004 e 3431 del 3 maggio 2005, relativa ai criteri per la classificazione sismica del territorio nazionale e normative tecniche per le costruzioni in zona sismica;
 - Decreto del Ministero delle Infrastrutture 14.01.2008 - Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni [G.U. 04.02.2008 n. 29, S.O. n. 30];
 - Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici - Istruzioni per l'applicazione delle "Norme tecniche per le costruzioni" di cui al D.M. 14 gennaio 2008 nonché secondo tutte norme UNI ENV relative ai vari materiali impiegati nella realizzazione degli edifici.
2. L'Impresa è tenuta a presentare in tempo utile, all'esame ed all'approvazione della Direzione, firmati dal progettista incaricato e dall'Impresa:
- gli elaborati progettuali e di cantiere;
 - le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture sulle opere di fondazione.
3. Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto è previsto nella relazione di calcolo o nel relativo manuale di montaggio.
4. Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si deve porre la massima cura per evitare che le strutture vengano deformate o sovrassollecitate. Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento devono essere opportunamente protette.
5. Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
6. Il montaggio delle strutture sarà effettuato con personale, mezzi d'opera ed attrezzature dell'Impresa e verrà condotto sotto la sua piena ed incondizionata responsabilità, secondo la progressione temporale prevista a programma.
7. Prima dell'apertura del cantiere dovranno essere definiti per tempo: le aree per le installazioni fisse, le necessità di servizi e utenze, l'area di deposito dei materiali, gli accessi necessari al montaggio, tipi, pesi e carico dei mezzi semoventi, ecc.
8. Particolare cura dovrà essere posta per evitare danneggiamenti durante lo scarico, la movimentazione e il tiro in alto dei materiali.
9. Il piano di sollevamento/varo, che è di esclusiva e totale responsabilità dell'Impresa, dovrà essere elaborato con congruo anticipo sull'attività di montaggio. Durante le operazioni si dovranno scrupolosamente osservare le norme di sicurezza. Il piano dovrà essere corredato con l'elenco e le caratteristiche delle attrezzature e dei mezzi d'opera che l'Impresa prevede di utilizzare. I lavori dovranno essere eseguiti sotto la direzione di un unico responsabile, a tutti gli effetti, la cui presenza in luogo dovrà essere continuativa.
10. La stabilità delle strutture deve essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari deve essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
11. L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture deve essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento.
12. Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Impresa è tenuta a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da

Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare per le interferenze con servizi di soprassuolo e di sottosuolo.

13. Il modulo fornito dall'Impresa deve essere chiaramente identificato da idonea e ogni singolo blocco e/o componente costruttivo deve essere dotato di targhette in materiale plastico non scolorante o alluminio serigrafato, per segnalare le informazioni di utilizzo e di identificazione del modulo stesso, in conformità alle norme vigenti per dimensioni e colorazione dalla quale risulti in modo inequivocabile il riferimento all'azienda produttrice, allo stabilimento di produzione. L'illeggibilità anche parziale, comporterà l'eventuale rifiuto della fornitura.

14. L'Amministrazione si riserva di fare eseguire dei prelievi di campioni di materiali da sottoporre a prove in base alle norme UNI EU di riferimento.

15. Le spese relative all'esecuzione delle prove di cui sopra saranno a carico dell'Impresa.

Articolo 37 Requisiti costruttivi e di progetto

37.01 Pavimento e sottofondo

1. Il manto di usura dovrà essere di tipo antiscivolo, preferibilmente in PVC omogeneo a tutto consumo ad unico telo realizzato anche mediante saldature posto in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe "0", escludendo spazi vuoti o intercapedini, totalmente incollato, bloccato alle estremità contro le pareti esterne da adeguato profilo battiscopa, rispondente alle norme UNI di riferimento, o di altro materiale con caratteristiche di durezza, durabilità equivalenti.

37.02 Suddivisione interna

1. La suddivisione interna deve soddisfare, in termini di numero di stanze, suddivise in aule, uffici, direzione, servizi igienici e ripostigli di servizio, spazi comuni e, ove richiesto, laboratori, refettori, locali sporzionamento, tutte le necessità che richiesterà.

2. La realizzazione di bagni per persone diversamente abili dovrà essere conforme alla Legge 9 gennaio 1989, n. 13, ed al successivo D.M. 14 giugno 1989, n. 236.

37.03 Serramenti interni/esterni

1. L'apertura delle finestre deve essere del tipo ad anta o scorrevole. L'infisso deve essere dotato di sistema oscurante esterno entro telaio guidato, complete di gocciolatoio. Gli infissi saranno eseguiti in completo accordo con i disegni di progetto e le eventuali prescrizioni fornite dal Direttore dell'esecuzione e le relative norme UNI.

2. Tutti gli infissi dovranno essere certificati secondo le norme UNI con particolare riguardo all'isolamento a tenuta dell'aria, alla tenuta infiltrazioni all'acqua, resistenza sollecitazioni del vento, isolamento termico.

3. Le parti apribili dovranno essere munite di coprigiunti, la perfetta tenuta all'aria e all'acqua dovrà essere garantita da battute multiple e relativi elementi elastici.

4. Tutti i collegamenti dovranno essere realizzati con sistemi tecnologicamente avanzati; i materiali, le lavorazioni, l'impiego di guarnizioni, sigillanti o altri prodotti, i controlli di qualità saranno disciplinati dalla normativa vigente e dai capitolati tecnici delle industrie di settore.

5. I coprifili-mostre saranno realizzati con lo stesso tipo di materiale impiegato per i telai di dimensioni e forme fissate dal progetto o dal Direttore dell'esecuzione; verranno applicati ai controtelai con viti di acciaio o chiodi.

6. Le porte di comunicazione esterne, a una o due ante, saranno di dimensioni minime cm 120 x cm 220, complete di eventuali vetri di sicurezza e maniglione antipanico.

7. Le porte interne avranno dimensioni minime cm 120 x cm 210, con maniglia per disabili. Le porte dei bagni devono avere dimensione minime cm 80 x cm 210, con serratura libero/occupato, ad eccezione di quelli per persone diversamente abili che avranno dimensioni minime cm 90 x cm 210.

37.04 Pareti

1. Le pareti dovranno essere costituite da pannelli metallici autoportanti e ottenere un buon comfort ambientale a fronte del loro particolare impiego.

37.05 Copertura

1. La copertura del tetto dovrà garantire l'impermeabilità del sistema. Il tetto sarà coibentato in modo da offrire il massimo isolamento e dovrà prevedere la pedonabilità e disporre di una portata minima compreso il carico neve adeguata alla zona climatica di riferimento

2. La copertura supplementare (tetto a falda) deve essere installata sul posto una volta completato l'assemblaggio dei P.M.S. con struttura portante realizzata con profili sagomati e fissati alla struttura del tetto del modulo.

3. L'eventuale colmo della costruzione sarà rifinito con un apposito profilo che non permetta l'infiltrazione delle acque al di sotto della copertura.

4. Nella costruzione delle coperture dovranno essere eseguiti, senza speciale compenso, tutti i maggiori magisteri necessari per la formazione degli eventuali colmi, delle scossaline, degli esalatori e del passaggio delle antenne.

37.06 Scale

1. Le eventuali scale di collegamento verticale, nei P.M.S. a due piani, avranno anche la funzione di scala antincendio, pertanto devono essere realizzate a due rampe con larghezza utile non inferiore a 120 cm e pianerottolo di riposo con ringhiera di protezione e corrimano.

2. La scala deve essere dotata di copertura idonea per la protezione dagli agenti atmosferici.

37.07 Opere da lattoniere

1. I manufatti ed i lavori in lamiera metallica di qualsiasi tipo, forma o dimensione dovranno rispondere alle caratteristiche richieste e saranno forniti completi di ogni accessorio o lavoro di preparazione necessari al perfetto funzionamento.

2. I canali di gronda dovranno essere realizzati con i materiali indicati e collocati in opera con pendenze non inferiori all'1% e lunghezze non superiori ai 12 metri, salvo diverse prescrizioni.

3. I pluviali dovranno essere collocati all'esterno dei P.M.S. se si opterà per la copertura a falda e dovranno avere un diametro interno non inferiore a 100 mm e distribuiti in quantità di uno ogni 50 m² di copertura, o frazione della stessa, con un minimo di uno per ogni piano di falda. Il posizionamento avverrà ad intervalli non superiori ai 20 m ad almeno 10 cm dal filo esterno della parete di appoggio e con idonei fissaggi a collare da disporre ogni 1,5-2 metri.

37.08 Requisiti particolari per gli impianti tecnologici

1. L'Impresa, ovvero le ditte subappaltatrici dei lavori relativi all'installazione degli impianti tecnologici rientranti nell'ambito di applicazione del D.M. 37/08 e s.m.i., sono tenute al rispetto delle norme in esse contenute, e prima dell'inizio dei lavori, devono fornire l'attestazione, rilasciata dalla C.C.I.A.A. in cui risultano essere iscritte, della loro

abilitazione alla installazione, trasformazione, ampliamento, modifica o manutenzione degli impianti di cui all'art. 1 della suddetto D.M..

2. Gli impianti e i loro componenti devono essere realizzati secondo la regola d'arte in conformità alle disposizioni dell'art. 7 del D.M. 37/08 e s.m.i.. La realizzazione degli impianti nel rispetto delle norme UNI e CEI è considerata a regola d'arte.

3. Al termine dei lavori l'Impresa o le Imprese subappaltatrici installatrici devono rilasciare per ognuno degli impianti realizzati ricadenti nell'ambito dell'art 7 del D.M. 37/08, il relativo certificato di conformità, nonché quanto indicato nel capoverso del presente Disciplinare relativamente agli impianti.

37.09 Impianto elettrico

1. Il Direttore dell'esecuzione, al termine dei lavori, si farà rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico e raccoglierà inoltre la documentazione più significativa per la successiva gestione e manutenzione.

2. Gli impianti elettrici devono essere realizzati a regola d'arte in rispondenza alla legge n. 186/68 e al D.M. n. 37/08 e s.m.i.. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico oggetto del progetto.

3. Vanno inoltre rispettate le disposizioni del DM del 16 febbraio 1982 e della legge n. 818 del 7 dicembre 1984, del D.M. Interno 26 agosto 1992.

4. Ai sensi della legge n. 37/08 del DPR 6 dicembre 1991, n. 447, "Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, in materia di sicurezza degli impianti" e del DM 20 febbraio 1992 "Approvazione del modello di conformità dell'impianto alla regola dell'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti", deve essere utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte ovvero sullo stesso materiale deve essere stato apposto un marchio che ne attesti la conformità, ovvero quest'ultimo deve aver ottenuto il rilascio di un attestato di conformità da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati membri della Comunità Economica Europea, oppure deve essere munito di dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore. I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge 18 ottobre 1977, n. 791 e per i quali non esistono norme di riferimento devono comunque essere conformi alla legge n. 186/68.

5. Tutti i materiali devono essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

6. Per gli impianti elettrici, nel caso più generale, è indispensabile l'analisi dei carichi previsti e prevedibili per la definizione del carico convenzionale dei componenti e del sistema. Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati schemi e planimetrie, è necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente.

7. Ove non diversamente stabilito, la caduta di tensione nell'impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.

8. I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente, secondo le norme CEI di riferimento.

9. È indispensabile che l'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima fase delle opere edili durante la quale è ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari opere di scavo o di infissione e quando inoltre, se del caso, possono essere eseguiti i collegamenti dello stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando così dispersori naturali.

10. I collegamenti di equipotenzialità principali devono essere eseguiti in base alle

prescrizioni della norma CEI di riferimento.

11. Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali, richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte della costruzione; è opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

12. Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda inoltre la misurazione della resistività del terreno.

13. L'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche deve essere realizzato in conformità alle disposizioni del D.M. n. 37/08 e s.m.i.. È opportuno predisporre tempestivamente l'organo di captazione sulla copertura ed adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI 81-1.

14. L'edificio, inoltre, deve essere dotato di:

- quadro di protezione e comando dotato di interruttore generale e di interruttori di protezione per 3 linee separate, ognuna protetta a norma, per locale, servizio/ luce e FM, sistemi di avviso e sgancio al raggiungimento del massimo assorbimento ammesso,
- tubazione in P.V.C. serie pesante filettabile terminante sotto il piano pavimento dotata di stringicavo, collegante il quadro elettrico interno, per il collegamento diretto del cavo di alimentazione proveniente dal contatore;
- interruttori e deviatori nel numero e della potenza necessaria;
- plafoniere fluorescenti, a doppio isolamento per aule, uffici e corridoi/disimpegni, con caratteristiche adeguate a garantire le prestazioni illuminanti ed i livelli di illuminamento di cui al punto 5.2 del D.M. 18 dicembre 1975, della norma UNI 12464 e del DLgs 81/08;
- plafoniere incandescenza 60 W, per servizi igienici (tipo stagna a doppio isolamento);
- plafoniere di emergenza autoalimentate di tipo fluorescente, con indicatore delle vie d'esodo;
- prese per utilizzatori 10/16A+T multiuso, con alveoli protetti e dotate di marchio IMQ, in tutti gli ambienti e per ogni postazione di lavoro nei locali ufficio, in numero adeguato per evitare l'utilizzo di adattatori e/o prese multiple;
- scatola esterna per allacciamento TV, con staffe per supporto piantone antenna, con foro parete protetto e relativo impianto con prese interne per ogni aula, laboratorio e ufficio;
- scatola esterna per allacciamento telefono, con foro parete protetto e relativo impianto e prese interne per ogni ufficio.

37.10 Illuminazione di emergenza

1. Per il servizio di illuminazione di emergenza, sarà opportuno che l'alimentazione venga compiuta normalmente con circuito indipendente.

2. Impianti per luce di riserva e di sicurezza (con valori di illuminamento pari a 5 Lux a pavimento): sono considerati impianti per luce di riserva quelli suscettibili di essere alimentati da una sorgente autonoma con inserzione manuale od automatica al mancare dell'energia.

3. In particolare, per quanto riguarda l'illuminazione di riserva e di sicurezza nei locali di pubblico spettacolo, si richiama la Norma CEI 64-8 relativa, nonché il DM 19/8/1996 relativo alla prevenzione incendi.

4. Si dovrà inoltre fare riferimento al DM 26 agosto '92, alle norme di prevenzione incendi applicabili, alle norme UNI 1838, UNI 11222, ed alle leggi, decreti, norme e regolamenti applicabili

37.11 Impianto TV

1. Deve essere prevista l'installazione di antenna TV.
2. La rete di collegamento con le prese di antenna sarà costituita da cavo schermato bilanciato, o da cavo coassiale (in relazione al sistema adottato), posti entro canalizzazioni in tubo di acciaio smaltato, o tipo mannesman, o di materie plastiche.
3. Il criterio da osservare nella progettazione, perché l'impianto sia efficiente, sarà di disporre i montanti sulla verticale della posizione stabilita per le derivazioni alle utenze.
4. I valori relativi all'impedenza caratteristica ed all'attenuazione dei cavi impiegati dovranno essere compresi entro i limiti dipendenti dal tipo di antenna prescelto.
5. Le prese d'antenna, previste in tutti gli uffici, per derivazione alle utenze delle radio e telediffusioni, dovranno essere del tipo adatto al sistema di impianto adottato e dovranno essere complete degli indispensabili accessori. Sono preferibili quelle per montaggio entro normali scatole della stessa serie civile da incasso, anche se installate in scatole distinte dalle prese a spina di energia.

37.12 Condizionamento

1. L'impianto di condizionamento, per ogni locale ad eccezione del bagno nel quale sarà previsto un termoconvettore da 1.000 W, dovrà essere realizzato mediante condizionatori a pompa di calore con almeno 9.000 BTU.
2. I condizionatori saranno alimentati mediante una linea elettrica attestata al quadro di ogni singolo modulo.

37.13 Impianto idrico-sanitario

1. In conformità al D.M. 37/08, gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate norme di buona tecnica.

37.14 Apparecchi sanitari

1. Gli apparecchi sanitari in generale, indipendentemente dalla loro forma e dal materiale costituente, devono soddisfare i seguenti requisiti:
 - robustezza meccanica;
 - durabilità meccanica;
 - assenza di difetti visibili ed estetici;
 - resistenza all'abrasione;
 - pulibilità di tutte le parti che possono venire a contatto con l'acqua sporca;
 - resistenza alla corrosione (per quelli con supporto metallico);
 - funzionalità idraulica
 - dimensioni coerenti con la funzione didattica svolta nel P.M.S..
2. Gli apparecchi di ceramica e materie plastiche devono rispondere alle relative prescrizioni di cui sopra si intende comprovata se essi rispondono alle norme UNI EN di riferimento.

37.15 Scarichi di apparecchi sanitari e sifoni (manuali, automatici)

1. Gli elementi costituenti gli scarichi applicati agli apparecchi sanitari si intendono denominati e classificati come riportato nelle norme UNI sull'argomento.

37.16 Esecuzione dell'impianto di adduzione dell'acqua

1. In conformità al D.M. n. 37/08 e s.m.i. gli impianti idrici ed i loro componenti devono rispondere alle regole di buona tecnica: le norme UNI sono considerate di buona tecnica.
2. Nei locali da bagno sono da considerare le prescrizioni relative alla sicurezza (distanze degli apparecchi sanitari da parti dell'impianto elettrico) così come indicato nella norma

CEI di riferimento.

37.17 Impianto di scarico acque usate

1. L'impianto di scarico delle acque usate deve essere conforme alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 152 dell'11 maggio 1999 e s.m.i. "Disciplina sulla tutela delle acque dall'inquinamento".

2. Il sistema di scarico deve essere indipendente dal sistema di smaltimento delle acque meteoriche almeno fino al punto di immissione nella fogna pubblica. La modalità di recapito delle acque usate sarà comunque conforme alle prescrizioni delle competenti autorità.

3. Per la realizzazione dell'impianto si utilizzeranno i materiali, i componenti e le modalità indicati nei documenti progettuali e, qualora questi non siano specificati in dettaglio nel progetto od a suo completamento, si rispetteranno le prescrizioni seguenti:

- a) l'impianto deve essere installato nel suo insieme in modo da consentire la facile e rapida manutenzione e pulizia; deve permettere la sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza gravosi o non previsti interventi distruttivi di altri elementi della costruzione; deve permettere l'estensione del sistema, quando previsto, ed il suo facile collegamento ad altri sistemi analoghi.
- b) Le tubazioni orizzontali e verticali devono essere installate in allineamento secondo il proprio asse, parallele alle pareti e con la pendenza di progetto. Esse non devono passare sopra apparecchi elettrici o simili o dove le eventuali fuoriuscite possono provocare inquinamenti. Quando ciò è inevitabile, devono essere previste adeguate protezioni che convogliano i liquidi in un punto di raccolta.
- c) i raccordi con curve e pezzi speciali devono rispettare le indicazioni predette per gli allineamenti, le discontinuità, le pendenze, etc.. Le curve ad angolo retto non devono essere usate nelle connessioni orizzontali (sono ammesse tra tubi verticali e suborizzontali), sono da evitare le connessioni doppie e tra loro frontali ed i raccordi a T. I collegamenti devono avvenire con opportuna inclinazione rispetto all'asse della tubazione ricevente ed in modo da mantenere allineate le generatrici superiori dei tubi.
- d) i cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producono apprezzabili variazioni di velocità od altri effetti di rallentamento. Le connessioni in corrispondenza di spostamento dell'asse delle colonne della verticale devono avvenire ad opportuna distanza dallo spostamento e comunque a non meno di 10 volte il diametro del tubo ed al di fuori del tratto di possibile formazione delle schiume. Le colonne di ventilazione secondaria, quando non hanno una fuoriuscita diretta all'esterno, possono:
 - essere raccordate alle colonne di scarico ad una quota di almeno 15 cm più elevata dal bordo superiore del troppopieno dell'apparecchio collocato alla quota più alta nell'edificio;
 - essere raccordate al di sotto del più basso raccordo di scarico;
 - devono essere previste connessioni intermedie tra colonna di scarico e ventilazione almeno ogni 10 connessioni nella colonna di scarico.
- e) I terminali delle colonne fuoriuscenti verticalmente dalle coperture devono essere a non meno di 0,15 m dall'estradosso per coperture non praticabili ed a non meno di 2 m per coperture praticabili. Questi terminali devono distare almeno 3 m da ogni finestra oppure essere ad almeno 0,60 m dal bordo più alto della finestra.
- f) I punti di ispezione devono essere previsti con diametro uguale a quello del tubo fino a 100 mm, e con diametro minimo di 100 mm negli altri casi. Devono essere posizionati:
 - al termine della rete interna di scarico insieme al sifone e ad una derivazione;
 - ad ogni cambio di direzione con angolo maggiore di 45°;

- ogni 15 m di percorso lineare per tubi con diametro sino a 100 mm ed ogni 30 m per tubi con diametro maggiore;
- ad ogni confluenza di due o più provenienze;
- alla base di ogni colonna.

Le ispezioni devono essere accessibili ed avere spazi sufficienti per operare con gli utensili di pulizia. Apparecchi facilmente rimovibili possono fungere da ispezioni.

Nel caso di tubi interrati con diametro uguale o superiore a 300 mm bisogna prevedere pozzetti di ispezione ad ogni cambio di direzione e comunque ogni 40/50 m.

g) I supporti di tubi ed apparecchi devono essere staticamente affidabili, durabili nel tempo e tali da non trasmettere rumori e vibrazioni. Le tubazioni vanno supportate ad ogni giunzione e, in particolare, quelle verticali almeno ogni 2,5 m e quelle orizzontali ogni 0,5 m per diametri fino a 50 mm, ogni 0,8 m per diametri fino a 100 mm, ogni 1,00 m per diametri oltre 100 mm. Il materiale dei supporti deve essere compatibile chimicamente ed in quanto a durezza con il materiale costituente il tubo.

h) Gli scarichi a pavimento all'interno degli ambienti devono sempre essere sifonati con possibilità di un secondo attacco.

37.18 Requisiti di contenimento energetico

1. La prestazione energetica dei P.M.S. dovrà essere caratterizzato da un indice di prestazione globale rientrante in una classe energetica $\leq B$. Le norme di riferimento, la metodologia di calcolo i criteri e le modalità per l'ottenimento della prestazione energetica di cui sopra dovrà tenere conto delle disposizioni contenute nella L. R. 23/12/2004, n° 26, dal D.Lgs. 19/08/2005, n° 192 modificato dal D.Lgs. 20/12/2006, n° 311, dalla Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, n° 156 del 2008, modificata e integrata dalle D.G.R. n° 1362/2010 e D.G.R. n° 1366/2011.

Articolo 38 Adeguamento alla normativa antincendio

1. Tutti i P.M.S. devono essere realizzati conformemente al D.M. 26 agosto 1992, che ha per oggetto i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone e salvaguardare i beni contro il rischio di incendio. Stante la provvisorietà dell'intervento, per lo svolgimento dell'anno scolastico 2012-2013, date le probabili difficoltà di approvvigionamento sul mercato dei moduli, data la specificità degli stessi richiesta, sia temporali per la loro messa in funzione, si rappresenta la possibilità di derogare alla normativa di riferimento sulle scuole, DM 26/08/1992 - Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica, relativamente ai punti:

3.0. Resistenza al fuoco delle strutture

Le strutture dovranno comunque essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco di almeno R 30 (strutture portanti) e REI 30 (strutture separanti) per edifici con altezza antincendio fino a 24 m.

Nel volume delle strutture dei P.M.S. è vietata la presenza di depositi e spazi a rischio specifico, posizionabili invece ad una distanza minima di m 5 dagli stessi, ai quali devono comunque applicarsi le disposizioni emanate nelle relative normative.

3.1. Reazione al fuoco dei materiali

Sono ammessi materiali di rivestimento con classificazione di reazione al fuoco non superiore alla ex classe 1 secondo i requisiti di cui al D.M. 15/03/2005;

I materiali di rivestimento, ammessi debbono essere posti in opera in aderenza agli elementi costruttivi, di classe 0 escludendo spazi vuoti o intercapedini;

I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (tendaggi, ecc.) devono

essere di classe di reazione al fuoco non superiore a 1.

2. A fronte della possibilità di derogare ai punti di cui sopra sono previste le seguenti misure compensative:

- a) uscite di sicurezza: al fine di assicurare, per ogni eventuale caso di emergenza, il sicuro esodo degli occupanti la scuola, si evidenzia che nei P.M.S. ad un piano le aule/stanze dovranno essere dotate di uscita di sicurezza propria che conduce direttamente all'esterno della scuola in area sicura;
- b) impianto rilevamento fumi: Impianto fisso di rilevazione fumi/incendio in tutti gli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 30 kg/m², comunque indipendentemente dal carico d'incendio i rilevatori saranno installati nelle vie di esodo e nei locali non presidiati;
- c) impianto elettrico, allarme: L'impianto elettrico sarà del tipo a canalina esterna, il sistema di allarme sarà costituito, per tutti gli ordini di scuola, dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono, in grado di avvertire gli alunni ed il personale presenti in caso di pericolo il cui comando è posto in locale costantemente presidiato durante il funzionamento della scuola con in aggiunta anche un impianto di altoparlanti atto a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti il complesso scolastico;
- d) estintori: Saranno installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C di tipo approvato dal Ministero dell'interno in ragione di almeno un estintore per ogni 100 m² di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di tre estintori per piano;
- e) realizzazione di marciapiede perimetrale all'edificio di almeno m 1,20, al fine di non consentire il parcheggio ravvicinato di veicoli;
- f) fascia di rispetto di m. 5,00 intorno al perimetro dell'edificio scolastico inibita alla presenza di materiale combustibile (veicoli, materiale combustibile, etc.).

3. Inoltre per le strutture scolastiche bipiano:

- g) superficie massima del plesso scolastico: 3.000 m²;
- h) aumento del 50% delle scale antincendio previste dalla norma, adottando una capacità di deflusso pari alla metà di quanto previsto dal D.M. 26/08/92 (non superiore a 30 per ogni piano);
- i) impianto rilevamento fumi: Impianto fisso di rilevazione fumi/incendio in tutti gli ambienti o locali il cui carico d'incendio superi i 10 kg/m², comunque indipendentemente dal carico d'incendio i rilevatori saranno installati nelle vie di esodo e nei locali non presidiati.

4. Il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi, "attestato del rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e della sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio", dovrà essere richiesto dall'Impresa producendo istanze ai Comandi VVF territorialmente competenti secondo le procedure previste dal D.P.R. 151/2011 e inoltrate alla Direzione Regionale per il tramite dei Comandi Provinciali.

5. Tutte le pratiche e gli oneri relativi al rilascio del C.P.I., intestato al nominativo/ente che sarà comunicato dall'Amministrazione, sono a carico dell'impresa aggiudicataria dell'affidamento.

Articolo 39 Aree di pertinenza

1. Per la realizzazione delle aree di pertinenza l'Impresa deve provvedere alle seguenti opere:

- eventuali demolizioni di porzione di muri di confine, di recinzioni, di pavimentazioni esistenti nell'area di qualsiasi tipo (asfaltata, in elementi di calcestruzzo autobloccanti o

porfido, platee in calcestruzzo etc. etc.) per permettere l'accesso al cantiere e le lavorazioni secondo l'ampiezza delle aree assegnate, compreso il carico, il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalità previste dalla normativa del settore;

- le opere di modellamento dei terreni mediante scavi/riporti, eseguite con mezzi meccanici, compreso il carico il trasporto e lo scarico in discarica controllata, con le modalità previste dalla normativa del settore; ovvero il riutilizzo nei rilevati e/o riempimenti di cavi, ove possibile, e per risagomature e riprofilature del sito;
- i basamenti dei P.M.S., nelle forme e dimensioni correlate alla tipologia costruttiva, alla provvisorietà dei moduli ed alle caratteristiche geologico - geotecniche del sito;
- la realizzazione di recinzione perimetrale dotata di cancello di idonee dimensioni;
- le aree a parcheggio e viabilità;
- la realizzazione di reti di raccolta e convogliamento delle acque meteoriche delle aree di pertinenza, nonché il tombamento di eventuali canali (scolo o irrigui) con tubazioni di adeguata sezione;
- la realizzazione di reti di distribuzione elettrica, telefonica, idrica e fognaria, con le necessarie tubazioni e pozzetti di ispezione e di scarico prefabbricati, muniti di chiusini in ghisa carrabili, comprensivo di ogni allaccio al punto di presa sul confine del lotto come indicato dai comuni;
- il ripristino della pavimentazione esistente, di qualsiasi tipologia, ove questa sia stata interessata dagli interventi di realizzazione delle reti dei servizi dei P.M.S..

39.01 Ricognizione

1. L'Impresa prima di eseguire gli scavi o gli sbancamenti previsti deve verificare la presenza di eventuali scavi precedenti, tubazioni di acqua, gas e fognature, cavi elettrici e telefonici, cavità sotterranee, ecc., in modo da potere impiegare i mezzi idonei per l'esecuzione dei lavori in affidamento.

2. L'Impresa deve comunicare agli enti gestori (Enel, Telecom, comuni, consorzi, società di pubblici servizi, ecc.) la data presumibile dell'esecuzione dei lavori nelle zone interessate, chiedendo altresì tutti i dati inerenti le reti interferite (ubicazione, profondità, ecc.) necessari al fine di eseguire tutte le lavorazioni con le cautele opportune per evitare danni alle reti di servizi pubblici interferite.

3. Il maggior onere al quale l'Impresa deve sottostare per l'esecuzione dei lavori in dette condizioni si intende compreso e compensato con il prezzo a corpo.

4. Il cantiere deve essere delimitato da recinzione in rete metallica o in materiale equivalente fissata con paletti di ferro o legno, infissi nel terreno o in plinti in calcestruzzo.

5. Rimane stabilito che nei confronti dei proprietari delle opere eventualmente danneggiate l'unica responsabile rimane l'Impresa, restando del tutto estranea l'Amministrazione e la Direzione dell'esecuzione da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

6. Fanno comunque carico all'Amministrazione gli oneri relativi a spostamenti temporanei e/o definitivi di cavi o condotte che si rendessero necessari.

39.02 Viabilità nei cantieri

1. Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza.

39.03 Scavo a sezione obbligata

1. Nei lavori di scavo eseguiti con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco.

2. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi più di 1,50 m, quando la consistenza del

terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, all'applicazione delle necessarie armature di sostegno.

39.04 Deposito di materiali in prossimità degli scavi

1. È vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi, soprattutto se privi delle necessarie armature, in quanto il materiale accumulato può esercitare pressioni tali da provocare frane.
2. Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature.
3. Le materie di risulta degli scavi, se non utilizzate per sistemazioni esterne o rinterri quando idonee, vanno portate a rifiuto autorizzato con oneri a carico dell'Impresa.
4. Rientra a carico della ditta anche il ripristino delle opere e delle infrastrutture eventualmente danneggiate in connessione dell'esecuzione dei lavori di che trattasi.

39.05 Pulizia e bonifica dell'area

1. Sono a carico dell'Impresa gli oneri per la pulizia e la bonifica generale dell'area previo scavo di scoticamento per una profondità media di cm 20, ivi incluso il taglio di alberi anche di alto fusto e dei cespugli, siepi e l'estirpazione di eventuali ceppaie nella zona prevista per la realizzazione del piano di appoggio dei P.M.S. e del relativo piazzale.
2. Rientra a carico della ditta il carico e trasporto a rifiuto presso discarica autorizzata a qualsiasi distanza del materiale provenienti dalla pulizia, dalla bonifica, dal taglio della vegetazione esistente e dallo scotico dell'area oggetto dei lavori.

39.06 Scavo di sbancamento

1. Lo scavo di sbancamento, dello spessore non inferiore a cm 20, può essere eseguito a mano o con mezzi meccanici in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per la quota di imposta del piano del basamento di appoggio dei P.M.S. e per la realizzazione delle aree di pertinenza da pavimentare.
2. Resta a cura e spese dell'Impresa appaltatrice il carico, il trasporto a qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo presso una discarica autorizzata del materiale proveniente dagli scavi e non idoneo al suo eventuale riutilizzo nell'area del cantiere.

39.07 Sistemazione dell'area di pertinenza del P.M.S.

1. L'area di pertinenza del P.M.S. deve essere sistemata mediante opportuna pavimentazione.
2. E' a carico della ditta la fornitura e posa in opera di geotessile a marcatura CE, con funzione di separazione e filtrazione dei piani di posa del misto granulare stabilizzato che dovrà essere con granulometria continua mediante compattazione con rulli vibranti di idoneo peso per la costruzione dello strato di fondazione del piazzale. Lo strato di fondazione in misto stabilizzato, dello spessore non inferiore a cm 40, deve essere realizzato con le pendenze idonee allo smaltimento delle acque meteoriche per la successiva stesa del manto in conglomerato bituminoso.
3. Sul piano in misto stabilizzato è onere della ditta appaltatrice la stesa di uno strato di conglomerato bituminoso tipo binder, provvisto di marchiature CE, dello spessore minimo compreso di cm 8.
4. Nella formazione del piano pavimentato dovranno essere garantite le pendenze adeguate per convogliare le acque di pioggia in corrispondenza delle caditoie appositamente predisposte secondo le prescrizione previste nel presente Disciplinare.

39.08 *Basamento dei P.M.S. ad un piano*

1. E' a carico della ditta la fornitura e posa in opera di geotessile a marcatura CE, con funzione di separazione e filtrazione dei piani di posa del misto granulare stabilizzato che dovrà essere con granulometria continua mediante compattazione con rulli vibranti di idoneo peso per la costruzione dello strato di fondazione del piazzale. Lo strato di fondazione in misto stabilizzato, deve essere dello spessore non inferiore a cm 40.
2. Il basamento dei P.M.S. ad un piano dovrà avere area pari alla proiezione a terra dei P.M.S., incrementata di una fascia perimetrale di larghezza m 1,20, con spessore minimo di cm 10 e realizzato con calcestruzzo strutturale avente le caratteristiche come descritte nell'apposito articolo del presente Disciplinare, con maglia di rete elettrosaldata di spessore mm 8 / 20x20 cm².
3. La rete elettrosaldata deve essere opportunamente sollevata di almeno cm 2 e non poggiata semplicemente sul misto stabilizzato.
4. Nella formazione del piano pavimentato dovranno essere garantite le pendenze adeguate per convogliare le acque di pioggia in corrispondenza delle caditoie appositamente predisposte.
5. L'impresa prima dell'esecuzione del getto dovrà delimitare l'area da pavimentare in calcestruzzo con opportune casseforme.
6. E' altresì a carico della ditta la rifinitura superficiale di lisciatura della superficie del perimetro della platea per una fascia di larghezza pari ad almeno 1.20 m da eseguire mediante frattazzatura.

39.09 *Basamento P.M.S. a due piani*

1. Il basamento dei P.M.S. a due piani deve essere dello spessore derivato dal calcolo strutturale e opportunamente armato secondo le specifiche tecniche proprie del modulo offerto.
2. Il basamento deve avere dimensioni tali da costituire marciapiede attorno al P.M.S., della larghezza minima di 1,20 m, con superficie di estradosso senza asperità, tale da consentire la percorrenza ad una carrozzina per persona diversamente abile, da eseguire mediante frattazzatura.
3. Tutte le fasi di lavoro sui conglomerati e strutture in genere saranno oggetto di particolare cura da parte dell'Impresa nell'assoluto rispetto delle qualità e quantità previste.
4. L'impresa prima dell'esecuzione del getto dovrà delimitare l'area del basamento con opportune casseforme.

39.10 *Sistemazione dell'area di posa dei P.M.S. su area già pavimentata*

1. Sull'area già pavimentata i P.M.S. saranno posizionati senza l'esecuzione di specifiche lavorazioni ad eccezione delle reti di urbanizzazione (rete acqua, ENEL, TELECOM, fognature acque bianche e nere e sistema di raccolta acque piovane come meglio specificato ai punti successivi).

39.11 *Pozzetti per la raccolta delle acque di pioggia, griglie e condotte di scarico*

1. I pozzetti per la raccolta delle acque potranno essere costituiti da elementi prefabbricati in conglomerato cementizio armato vibrocompresso, con caditoia conforme alle prescrizioni della norma UNI EN di riferimento.
2. I pozzetti devono essere di altezza adeguata in modo da garantire l'innesto delle tubazioni per lo scarico delle acque secondo le opportune pendenze per consentire un rapido deflusso delle acque raccolte dalle caditoie di progetto.
3. Sono altresì a carico della ditta appaltatrice la fornitura e posa di griglie sifonabili

concave in ghisa lamellare perlitica a norma UNI 1561 (EX UNI ISO 185) classe di portata C250 per la raccolta di acque superficiali.

4. Onere della ditta è la fornitura e posa in opera di tubi e raccordi in P.V.C. serie UNI per condotte orizzontali interrate, posate su letto di sabbia, compreso ogni accessorio, il reinterro, il taglio lo sfrido, lo scavo spinto ad una idonea profondità al di sotto del piano di posa della fondazione stradale per consentire il passaggio anche di mezzi pesanti, il reinterro con sabbia fino al piano di fondazione.

5. Le acque raccolte devono essere convogliate al limite dell'area di pertinenza del lotto e disposte per l'allaccio alla condotta di fognatura predisposta dal Comune.

39.12 Fognature

1. I pozzetti di ispezione o di raccordo componibili, per fognature devono sopportare le spinte del terreno e del sovraccarico stradale in ogni componente.

2. Le solette di copertura devono essere dimensionate in conformità alle prescrizioni progettuali ed ai carichi previsti in funzione della loro ubicazione.

3. I dispositivi di chiusura e coronamento (chiusini e griglie) devono essere conformi per caratteristiche dei materiali di costruzione di prestazioni e di marcatura a quanto prescritto dalla norma UNI EN di riferimento.

4. A posa avvenuta, la superficie superiore del dispositivo deve trovarsi a perfetta quota del piano stradale finito.

5. Le fognature devono essere convogliate al limite dell'area di pertinenza del lotto e disposte per l'allaccio alla condotta di fognatura predisposta dal Comune.

6. I collegamenti alla tubazione esistente saranno eseguiti, ove possibile, mediante pezzi speciali di derivazione con imboccatura (braghe), inseriti nella condotta.

39.13 Reti impiantistiche a servizio del P.M.S. (ENEL, TELECOM, acqua, ecc.)

1. E' onere dell'Impresa la realizzazione di tutte le reti necessarie per la funzionalità delle strutture scolastiche, all'interno dell'area sino al punto di attacco indicato dal Comune. Le reti devono essere di diametro adeguato alle esigenze della fornitura da garantire alla struttura scolastica.

2. Sono compresi tra gli oneri della ditta:

- lo scavo a sezione obbligata per la posa della tubazione eseguito con mezzi meccanici, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso i trovanti rocciosi ed i relitti di muratura fino ad un volume singolo di 1,00 m³;
- lo scavo a mano per il sottopassaggio, per cm 50 a valle e a monte dell'ostacolo in caso di intersezione di sottoservizi Acqua, Gas, ENEL, TELECOM, Fognatura, ecc.;
- il reinterro e riempimento di scavi con sabbia di cava e successivamente con inerti di nuova fornitura o terreno proveniente dagli scavi (se indicato dal Direttore dell'esecuzione) compreso gli oneri per la stesa in strati successivi non superiori a 30 cm, la bagnatura con acqua (se ordinata) da eseguirsi ad ogni strato posato, il costipamento con idonei mezzi fino alla completa chiusura dello scavo;
- la fornitura e posa dei cavi che dovranno essere adeguati alle esigenze della fornitura da garantire alla struttura scolastica;
- la posa di eventuali pozzetti rompitratta, completi di chiusino in ghisa carrabile ed ispezionabile;
- la realizzazione del manufatto per l'allaccio dell'utenza e la posa del gruppo di misura, da eseguirsi anche in muratura se necessario, secondo le specifiche richieste dell'Ente gestore.

39.14 Recinzione e cancello di accesso

1. La recinzione dell'area di pertinenza deve essere realizzata con rete romboidale plastificata di mm 2,7, maglia 8x10 cm², di altezza m 2,20 debitamente tesa ed ancorata ai paletti di ferro a doppio T dell'NP14 opportunamente zincati, posti ad interassi di m 2,00; sono a carico della ditta i fili tenditori, le legature, e i plinti di fondazione dei pali di sostegno di dimensioni minime m3 0,30x0,30x0,40 ovvero mediante la costruzione di un cordolo lungo l'intero perimetro della recinzione delle dimensioni di m2 0,20x15 (BXH).
2. L'area da recintare sarà definita in sede di consegna dell'area.
3. E' a carico dell'Impresa la realizzazione di un cancello di accesso carrabile, delle dimensioni idonee per consentire l'ingresso delle autopompe VV.F. ai sensi del punto 2.2 del D.M. 26 agosto 1992 e, pertanto, della larghezza minima di m 3,50 e di un cancello pedonale della larghezza di m 1,20.
4. Il cancello carrabile deve essere realizzato in carpenteria metallica e di altezza di m 2,20; è onere della ditta la realizzazione del basamento dei pilastri di estremità di sostegno da realizzare anch'essi mediante profilati metallici.
5. Il cancello dovrà essere realizzato nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza in materia.
6. La struttura metallica dovrà essere opportunamente trattata mediante zincatura e completa di sistema di chiusura con specifica serratura e relative chiavi.